

«Chi inquina paga, senza sconti». Il decreto legge “Terra dei fuochi”: una riforma “di sistema” del diritto penale dell’ambiente, mascherata da riforma di settore (in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2024/1203).

di **Matteo Riccardi**

SOMMARIO: **1.** Premessa. Genesi e linee di intervento del decreto legge “Terra dei fuochi”. – **2.** Trasporto di rifiuti per conto terzi e sanzioni amministrative accessorie. – **3.** Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. – **4.** Gestione abusiva di rifiuti. – **5.** Discarica abusiva di rifiuti. – **6.** Inosservanza delle prescrizioni autorizzative o mancanza dei requisiti e delle condizioni per le iscrizioni e comunicazioni. – **7.** Miscelazione non consentita di rifiuti. – **8.** Combustione illecita di rifiuti. – **9.** Violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti. – **10.** Traffico illecito di rifiuti (spedizione transfrontaliera illegale). – **11.** Circostanza aggravante dell’attività di impresa. Posizione di garanzia per omessa vigilanza. Sanzioni “da reato” degli enti per le persone fisiche. – **12.** Delitti colposi in materia di rifiuti. – **13.** Modifiche al Codice penale. – **14.** Modifiche in materia di arresto in flagranza differita, di “operazioni sotto copertura” e di Carta nazionale dell’uso del suolo. – **15.** Modifiche in materia di misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. – **16.** Responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti (d.lgs. 231/2001).

1. Premessa. Genesi e linee di intervento del decreto legge “Terra dei fuochi”.

In data 30 luglio 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di un decreto legge, recante in origine «*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi*» (c.d. decreto Terra dei fuochi), che si propone di introdurre significative e impattanti novità nella materia del diritto penale dell’ambiente, per quanto concerne specificamente il settore dei rifiuti.

Il provvedimento (d.lgs. 116/2025) è stato pubblicato successivamente in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 183 dell’8 agosto 2025), con una rubrica integrata riferita a «*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*»¹.

¹ Per un commento “a caldo” sulle novità del d.l. 116/2025, cfr. R. COMPOSTELLA, *La*

Il ricorso alla decretazione d'urgenza nel descritto ambito normativo è giustificato, secondo le indicazioni del decreto legge, da un duplice ordine di ragioni (in termini di straordinaria necessità e urgenza):

- i) «assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. "Terra dei fuochi"»;
- ii) «contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente».

L'intervento normativo, inoltre, risponde all'esigenza di dare esecuzione alla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Cannavacciuolo e altri c. Italia* dello scorso 30 gennaio 2025, che ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 2 CEDU (diritto alla vita), in ragione dell'omessa adozione di misure, preventive e repressive, idonee a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che da decenni affligge l'area della Campania nota, appunto, come "Terra dei Fuochi", con connesso aumento dell'incidenza di patologie (anche tumorali) tra gli abitanti delle aree contaminate².

Si osserva, al contempo, che il decreto legge – pur non esplicitamente – si pone in rapporto di ancillarità rispetto alla prossima attività di recepimento della nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente (sostitutiva della precedente direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi)³, in ordine alla quale già l'articolo 9 della l. 91/2025 (recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024*») ha definito specifici principi e criteri direttivi con riferimento, tra gli altri, alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e

*riforma dei reati ambientali introdotta – a sorpresa – dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ed aspetti controversi, in questa Rivista, 1 settembre 2025; P. DELLA SALA, Il D.L. 116/2025 sul riordino dei reati ambientali: un primo commento, in www.rgaonline.it, 1 settembre 2025; C. RUGA RIVA, Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti: tra Greta, Dracone e Tafazzi, in www.sistemapenale.it, 8 settembre 2025; G. VANACORE, Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell'ambiente, *ivi*, 8 settembre 2025.*

² Corte EDU, prima sezione, 30 gennaio 2025, *Cannavacciuolo e a. c. Italia*, in www.sistemapenale.it, 14 febbraio 2025, con commento di S. ZIRULIA, *Terra dei Fuochi: violato il diritto alla vita degli abitanti. Prime osservazioni in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza.*

³ L. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2024, 2, 38 ss.

attenuanti e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati (comma 1, lett. a)), nonché alla previsione nei confronti delle persone giuridiche di sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive e proporzionate (comma 1, lett. b)).

Al netto delle considerazioni circa la legittimità costituzionale del ricorso alla decretazione d'urgenza per un intervento che non appare affatto puntuale e settoriale, bensì una vera e propria "riforma" – con portata generalizzata su tutto il territorio nazionale (oltre l'area della "Terra dei fuochi") – di un intero comparto in cui si esplica la tutela penale dell'ambiente, con un'incursione addirittura nell'universo della prevenzione patrimoniale, le novità apportate dal decreto legge sono numerose e di particolare significatività, tutte nella direzione di un complessivo irrigidimento dello strumentario sanzionatorio, dal sapore autenticamente draconiano.

L'approccio di rigore è confermato, d'altra parte, dalle dichiarazioni che hanno accompagnato l'approvazione del decreto legge, se è vero che – come si legge in una nota congiunta del Ministro e del Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – con il provvedimento in esame *«lo Stato alza il livello di guardia su un territorio martoriato. Per accelerare il risanamento serviva un inasprimento delle pene, che fornisce a Forze dell'ordine e Magistratura nuovi strumenti per il contrasto ai reati ambientali»* e che, in ultima analisi, il decreto legge *«afferma con forza che chi inquina paga, senza sconti. È un segnale chiaro dello Stato a tutela dei cittadini e dei territori»*; dove chi scrive coglie una chiara eco di precedenti tentativi, poi falliti, di riforma del comparto penale ambientale – in particolare, il disegno di legge "Terra mia" avanzato a più riprese tra il 2018 e il 2020⁴ – che si proponevano emblematicamente di *«distinguere tra chi fa il lavoro in modo onesto e i criminali»*⁵.

⁴ Per un commento del disegno di legge "Terra mia", si rinvia a M. RICCARDI-M. CHILOSI, *Verso il diritto punitivo dell'ambiente, "tra chi fa il lavoro in modo onesto e i criminali". Le novità del disegno di legge "Terra mia"*, in *Giur. pen. trim.*, 2020, 4, 42 ss.

⁵ Nel corso del *question time* svoltosi in data 7 ottobre 2020 avanti alla Camera dei Deputati, l'allora Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, aveva anticipato le linee di intervento del Governo in materia penale ambientale, dando atto anzitutto che *«nel 2018, in questa legislatura, quindi, il Parlamento ha votato la legge n. 132, che consente i piani di emergenza interna dei siti di stoccaggio piuttosto che di lavorazione dei rifiuti, con particolare riferimento agli incendi, e quelli esterni»* e successivamente professando che *«noi vogliamo zero incendi di rifiuti, specialmente in quei siti dove i roghi partono, diciamo così, dove si stoccano i rifiuti, piuttosto che dove si lavorano i rifiuti o altro»*. Nel merito della proposta legislativa, il Ministro aveva affermato, senza mezzi termini, che il disegno di legge "Terra mia" mirava a *«fare un salto di qualità per contrastare i criminali, cioè per aiutare l'imprenditoria sana, ma contrastando i criminali. In quel caso noi parliamo di criminalità e criminalità non vuol dire necessariamente criminalità organizzata, ma è criminalità in ogni caso, che aggredisce*

In tale prospettiva, come detto, il decreto legge prevede un'opera di "delittizzazione" di gran parte del complesso delle contravvenzioni ambientali previste dal d.lgs. 152/2006, un generale irrobustimento delle sanzioni – non solo penali in senso stretto, ma anche "extrapenali" – previste a corredo delle principali fattispecie incriminatrici poste a presidio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo in materia ambientale (*command and control*), nonché del bene finale dell'ambiente, e l'attrazione della criminalità ambientale dall'orbita delle misure di prevenzioni patrimoniali (diverse dalla confisca).

Il presente contributo si propone di esaminare, in attesa della conclusione del procedimento di conversione (avviato nelle scorse settimane al Senato), le importanti novità introdotte dal d.l. 116/2025, fornendo alcune prime indicazioni e osservazioni circa l'impatto che la novella è destinata a produrre sull'attuale quadro normativo del diritto penale dell'ambiente.

2. Trasporto di rifiuti per conto terzi e sanzioni amministrative accessorie.

Una prima direttrice di intervento non attiene alla materia strettamente penale, ma riguarda l'ambito delle sanzioni amministrative accessorie derivanti dalle violazioni in materia di rifiuti (anche eventualmente di rilevanza penale) del d.lgs. 152/2006 connesse all'attività di trasporto di rifiuti per conto terzi (articolo 1, comma 1, lett. a)).

In particolare, il decreto interviene sull'articolo 212 d.lgs. 152/2006, disposizione dedicata all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al quale – com'è noto – costituisce «*requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi*» (commi 5 ss.).

Il decreto prevede l'inserimento nell'articolo di un nuovo comma 19-ter, secondo cui «*l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi*», la quale, da un lato «*essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali*» e, dall'altro, «*commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto*» è soggetta a due ordine di sanzioni amministrative accessorie (destinate a cumularsi «*alle sanzioni previste per la specifica violazione*»):

- in una prima ipotesi-base, la «*sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974,*

le vite delle persone, oltre che ovviamente l'ambiente nel quale viviamo». A chiusura dell'interrogazione, tuttavia, il Ministro aveva precisato che «*Non si tratta di essere "manettari", si tratta invece semplicemente di distinguere tra chi fa il lavoro in modo onesto e i criminali*».

- n. 298 da quindici giorni a due mesi», ossia una speciale sanzione amministrativa accessoria rapportata al titolo abilitativo – ulteriore rispetto a quello ambientale – necessario per esercire l’attività di autotrasporto per conto di terzi (disciplinato dalla citata l. 298/1974) e aggiuntiva rispetto alle ipotesi di sospensione già previste dalla disciplina di settore (articolo 19 l. 298/1974);*
- in una seconda ipotesi, aggravata dalla *«reiterazione delle violazioni»* - ai sensi, a seconda della tipologia di violazione a cui la sanzione accede, dell’articolo 8-bis l. 689/1981 (in caso di sanzione amministrativa) o di recidiva ai sensi dell’articolo 99 c.p. (in caso di delitto) – *«la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni»*, aggiuntiva rispetto alle ipotesi di cancellazione parimenti previste dalla disciplina di settore (articolo 20 l. 298/1974).

Il decreto, in tal modo, ha inteso rafforzare il quadro delle sanzioni nei confronti delle imprese che esercitano attività di trasporto di rifiuti in conto terzi, che, agendo con modalità “abusiva” (ossia in difetto del necessario titolo autorizzativo previsto dal punto di vista della normativa ambientale di riferimento), integrino una fattispecie di illecito, a seconda dei casi, amministrativo o penale (rilevante ai sensi degli articoli 255 ss. d.lgs. 152/2006).

L’effetto dell’intervento normativo è un complessivo aggravamento del trattamento sanzionatorio destinato all’impresa, derivante dal cumulo tra la “nuova” sanzione accessoria della sospensione o dalla cancellazione dall’Albo previsto dalla l. 298/1974 e le contestuali sanzioni principali (amministrative o penali) riferite allo specifico profilo di violazione integrato nel caso di specie. Tanto, volendosi limitare ai profili di responsabilità delle persone fisiche, atteso che potrebbero trovare applicazione nei confronti dell’ente, in concreto, anche eventuali sanzioni ai sensi del d.lgs. 231/2001, sia di tipo pecuniario che, soprattutto, interdittivo (*infra*), le quali, queste ultime, potrebbero presentare aspetti di sovrapposizione con la sanzione accessoria amministrativa in esame.

In proposito, assume valore “rafforzativo” e “confermativo” l’inserimento – in principio di disposizione – di una clausola di sussidiarietà, che fa salva l’applicazione del *«reato di cui all’articolo 256»*, pur con espressione non del tutto felice e precisa dal punto di vista lessicale, dal momento che, a rigore, all’interno dell’articolo 256 d.lgs. 152/2006 sono previste diverse fattispecie incriminatrici (e non un unico reato), quali, tra le altre, la gestione abusiva di rifiuti (ma non più l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti da parte dei titolari di imprese e dei responsabili di enti, *infra*), la discarica abusiva di rifiuti e l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

Può ritenersi che il decreto – stante la fattispecie contemplata dal comma 19-ter, la quale riguarda un'impresa che «*non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali*» – abbia dato per scontato il riferimento alla sola contravvenzione (il «*reato*») dell'articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/2006 (che punisce anche, appunto, l'esercizio di un'attività di trasporto di rifiuti in mancanza della prescritta iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali), individuandola come fattispecie penale "minima" applicabile, destinata a "convivere" nel cumulo delle altre «*sanzioni previste per la specifica violazione*», in rapporto di concorso con i reati e/o illeciti amministrativi ulteriori e diversi che risultino eventualmente integrati pur sempre «*nell'ambito dell'attività di trasporto*», come, ad esempio, un abbandono di rifiuti (punito dal "nuovo" articolo 255, comma 1.1. d.lgs. 152/2006), una condotta sussumibile nella realizzazione/gestione di una discarica abusiva (articolo 256, comma 3 d.lgs. 152/2006) o un trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario recante dati incompleti o inesatti (articolo 258, comma 4, primo e secondo periodo d.lgs. 152/2006, che integra un mero illecito amministrativo nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi).

La clausola in esame, peraltro, in astratto potrebbe essere suscettibile di un'interpretazione restrittiva – che pare poco ragionevole e difficilmente sostenibile – per cui il richiamo al solo «*reato*» dell'articolo 256 d.lgs. 152/2006 – inteso come trasporto non autorizzato di rifiuti, correlato all'assenza di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sussumibile nella fattispecie incriminatrice del comma 1 – escluderebbe il concorso (in forza del principio di sussidiarietà) e il conseguente effetto di cumulo sanzionatorio nel caso in cui la «*specifica violazione*» commessa integrasse uno degli altri reati parimenti previsti dai commi successivi dell'articolo 256 d.lgs. 152/2006.

In tale ultimo scenario interpretativo, al di fuori di tale casistica di esclusione del concorso di reati, il cumulo delle sanzioni (inclusa la nuova sanzione amministrativa accessoria) resterebbe fermo in caso di "altre" violazioni, previste nella disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti, realizzate comunque nell'ambito dell'attività di trasporto.

3. Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Rilevanti e sostanziali modifiche riguardano la disposizione dell'articolo 255 d.lgs. 152/2006 (articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), fino ad oggi dedicata (non solo, ma anche) a disciplinare la violazione del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti da parte dei privati.

In proposito si rammenta che l'articolo 255, comma 1 d.lgs. 152/2006 originariamente prevedeva un'ipotesi di illecito amministrativo "comune" – che trovava il proprio speculare "proprio", per l'ipotesi in cui l'abbandono o il deposito incontrollato fosse stato realizzato da «*titolari di imprese*» e dai «*responsabili di enti*», nella contravvenzione dell'articolo 256, comma 2 d.lgs.

152/2006 (oggetto di apposita clausola di sussidiarietà espressa) – ma era stato recentemente modificato, ad opera dell’articolo 6-ter d.l. 105/2023, conv. in l. 137/2023 (recante «*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*») che aveva trasposto l’illecito del “privato” nell’area della tutela penalistica in senso stretto.

Il d.l. 116/2025, a breve distanza di tempo, torna nuovamente sulla fattispecie in esame, ristrutturando integralmente la disposizione di riferimento e potenziando la risposta sanzionatoria nei confronti degli episodi di abbandono (in senso lato) di rifiuti.

Il decreto legge, anzitutto, provvede a rinnovare la rubrica dell’articolo 255 d.lgs. 152/2006, che ora si limita a sanzionare soltanto ipotesi di abbandono di «*rifiuti non pericolosi*», per differenziare la fattispecie da quella del successivo articolo 255-ter d.lgs. 152/2006, dedicato invece – come si vedrà – all’abbandono di rifiuti pericolosi.

Un primo intervento sostanziale riguarda proprio il comma 1 dell’articolo 255 d.lgs. 152/2006, il quale, pur se integralmente sostituito, resta di fatto inalterato nella propria natura (contravvenzionale) e nel contenuto del precetto penale, ancora imperniato sulla realizzazione su condotte, a seconda dei casi, di abbandono, di deposito o di immissione di rifiuti e costruito nella forma della “norma penale in bianco”, il cui precetto è definito con riferimento alla violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2 (che pone il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché di immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee), 226, comma 2 (che stabilisce specifiche modalità per il conferimento degli imballaggi, secondari o terziari, nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani) e 231, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006 (che pone in capo ai proprietari dei veicoli fuori uso – diversi e residuali rispetto a quelli disciplinati dal d.lgs. 209/2003 – il dovere di consegna degli stessi a un centro di raccolta autorizzato, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, ovvero ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta, in caso di cessione del veicolo per un nuovo acquisto)⁶.

L’aspetto di novità portato dal d.l. 116/2025 concerne l’aggravamento del carattere di afflittività della pena principale dell’ammenda, la cui cornice è ricalibrata tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 18.000 euro (in luogo della precedente estensione da 1.000 euro a 10.000 euro).

Un altro tratto di novità si rinviene nella previsione, a corredo della fattispecie incriminatrice, della sanzione amministrativa accessoria della «*sospensione*

⁶ Per l’analisi della fattispecie si rinvia, sul punto, a L. RAMACCI, *L’abbandono di rifiuti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative*, in *Lexamb. – Riv. trim.*, 2021, 3, 55 ss.

della patente di guida da uno a quattro mesi» a carico del conducente del veicolo, nel caso in cui «l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore», da applicare secondo le richiamate disposizioni del Codice della strada (il rinvio al quale deve essere inteso con riferimento all'estensione della competenza del giudice penale anche ad applicare la predetta sanzione accessoria).

Un secondo intervento sull'articolo 255 d.lgs. 152/2006 attiene a un profilo di "architettura" dei reati in materia di rifiuti e, nello specifico, riguarda l'introduzione di un inedito comma 1.1. (articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), con il quale è trasposta nel corpo dell'articolo, sempre inalterata quanto a natura (contravvenzionale) e a precetto, la fattispecie avente natura "propria" – come detto, già prevista dall'articolo 256, comma 2 d.lgs. 152/2006 (contestualmente abrogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 3) – che punisce la condotta di abbandono o di deposito incontrollato sul suolo o nel suolo e di immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione dei divieti dell'articolo 192, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006, commessa da «*titolari di imprese*» e da «*responsabili di enti*»⁷.

La trasposizione, presumibilmente dettata da esigenze di razionalizzazione topografica dell'incriminazione, è parimenti accompagnata da un innalzamento della cornice edittale, che contempla ora la pena dell'arresto da sei mesi a due anni, alternativa all'ammenda da 3.000 euro a 27.000 euro (in luogo della precedente cornice edittale, determinata attraverso un rinvio *quoad poenam* all'articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/2006 in materia di gestione abusiva di rifiuti, che prevedeva, per l'ipotesi-base in cui la condotta avesse a oggetto rifiuti non pericolosi, l'arresto da tre mesi a un anno alternativo all'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro).

Si osserva in proposito – anticipando un tema che sarà sviluppato anche oltre – che la scelta, quantomeno nei casi dell'articolo 255, commi 1 e 1.1. d.lgs. 152/2006, in favore del mantenimento di fattispecie contravvenzionali punite con pena alternativa lascia aperta la strada alla definizione anticipata del procedimento penale, sin dalla fase delle indagini preliminari, alle varie forme di oblazione, "ordinaria" (obbligatoria o facoltativa, a seconda della comminatoria edittale, prevista dagli articolo 162 e 162-*bis* c.p.) e "speciale" (c.d. oblazione ambientale, prevista dalla Parte Sesta-*bis* d.lgs. 152/2006), naturalmente purché ne sussistano i rispettivi presupposti di legge.

Una modifica di minor dettaglio e rilevanza riguarda il comma 1-*bis* dell'articolo 255, integralmente sostituito (articolo 1, comma 1, lett. b), n. 3), che sanziona in via amministrativa la violazione del divieto di abbandono di rifiuti («*mozziconi*») dei prodotti da fumo (articolo 232-*bis* d.lgs. 152/2006) e dei «*rifiuti di piccolissime dimensioni*» (articolo 232-*ter* d.lgs. 152/2006).

⁷ Per un approfondimento, V. PAONE, *Questioni in materia di abbandono di rifiuti commesso dal titolare di un'impresa*, in *Amb. & svil.*, 2024, 1, 12 ss.

Il nuovo comma 1-*bis* accomuna ora sotto la medesima cornice sanzionatoria – in precedenza differenziata – le ipotesi di violazione dei citati articoli 232-*bis* e 232-*ter* d.lgs. 152/2006, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria (da 80 euro a 320 euro), che risulta comunque incrementata in relazione a entrambi le previgenti figure di illecito amministrativo (la sanzione base, per la violazione dell'articolo 232-*ter* d.lgs. 152/2006 era compresa tra 30 euro e 150 euro e, nel caso si riferisse ai rifiuti dei prodotti da fumo dell'articolo 232-*bis* d.lgs. 152/2006, ne era previsto l'aumento fino al doppio).

La nuova previsione, tra l'altro, reca una clausola di sussidiarietà espressa, che rende applicabile le fattispecie di illecito amministrativo previste dall'articolo 255, comma 1-*bis* d.lgs. 152/2006 soltanto ove non ricorrano i casi dell'articolo 15, comma 1, lett. f-*bis*) del Codice della strada – disposizione modificata dal d.l. 116/2025 (articolo 7, comma 1, lett. a), n. 2) – il quale, su tutte le strade e le loro pertinenze, pone il divieto di «*depositare o gettare*» dai veicoli in sosta o in movimento i rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-*bis* e 232-*ter* d.lgs. 152/2006, sanzionato ai sensi del successivo comma 3-*bis* con la sanzione amministrativa pecuniaria da 216 euro a 866 euro.

Si aggiunga che la citata disposizione del Codice della strada, come modificata dalla riforma, propone ora una clausola di sussidiarietà speculare, che “punta” sui casi puniti ai sensi delle disposizioni degli articoli 255, 255-*bis* e 256 d.lgs. 152/2006, destinate a prevalere sulla prima.

Dal punto di vista procedurale, è introdotto un nuovo comma 1-*ter*, in forza del quale si prevede che l'accertamento dei due illeciti amministrativi sopra descritti può avvenire «*senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati*», sulla falsa riga di quanto correntemente avviene, ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis* del Codice della strada (tra gli altri, in caso di «*accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità*», ossia con i sistemi di monitoraggio c.d. *autovelox*) e che l'autorità competente all'applicazione delle correlate sanzioni è il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione.

Del tutto inedita è la previsione di una fattispecie di «*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*» (articolo 1, comma 1, lett. c)), introdotta all'interno del nuovo articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006, la quale, in relazione agli stessi fatti già incriminati ai sensi dell'articolo 255, commi 1 e 1.1. (abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, commessi dai privati ovvero dai titolari di imprese e di responsabili di enti), al ricorrere di determinati “casi” – ritenuti sintomatici di un disvalore penale aggiunto – dispone un aggravamento del trattamento sanzionatorio.

In particolare, alla ricorrenza di uno dei «*casi particolari*» descritti dalla norma si verifica il menzionato fenomeno di “delittizzazione” portato dal d.l.

116/2025, ossia la transizione dalle pene principali previste per le fattispecie contravvenzionali dell'articolo 255, commi 1 e 1.1. d.lgs. 152/2006 alla pena della reclusione (da sei mesi a cinque anni, se il fatto è commesso in forma "comune" dal privato; da nove mesi a cinque anni e sei mesi, se il fatto è commesso in forma "propria").

Ciò implica, in prima battuta, l'obliterazione del reato in esame dal perimetro della c.d. oblazione ambientale prevista dalla Parte Sesta-*bis* d.lgs. 152/2006 – com'è noto, riservata alle sole contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/2006, punite, secondo la prassi prevalente, con pena pecuniaria, sola o alternativa a quella detentiva – laddove in precedenza l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (salve ipotesi limite di danno o di pericolo attuale e concreto di danno alle matrici ambientali) costituiva un classico esempio di contravvenzione "prescrittibile" ai sensi degli articoli 318-*bis* ss. d.lgs. 152/2006.

I «*casi particolari*» aventi portata specializzante delle fattispecie-base previste dall'articolo 255, commi 1 e 1.1. d.lgs. 152/2006 – che, come si vedrà, costituiscono un *leitmotiv* ricorrente nell'intero impianto del d.l. 116/2025 – ricorrono quando:

- a) dal fatto «*deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento [...] 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*»;
- b) il fatto «*è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*».

A fronte del dato testuale dell'articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006, un primo nodo interpretativo da sciogliere riguarda la qualificazione giuridica della fattispecie.

In forza di una prima lettura, la fattispecie potrebbe essere interpretata come circostanza aggravante dei reati dell'articolo 255, commi 1 e 1.1. d.lgs. 152/2006 – che la renderebbe riconducibile alla categoria dei c.d. delitti aggravati dall'evento (di cui il Codice penale propone numerosissimi esempi, quali l'articolo 572 c.p. in materia di maltrattamenti o, per restare in contesto analogo, l'articolo 452-*ter* c.p. in materia di inquinamento ambientale) – da collocare nella categoria delle circostanze c.d. autonome (in quanto prevede una pena di specie diversa da quella prevista per il reato semplice); con le conseguenze del caso per quanto concerne il regime di imputazione delle circostanze (articolo 59, commi 2 e 3 c.p.), la possibilità di procedere al bilanciamento tra circostanze (articolo 69 c.p.) e il calcolo del termine di prescrizione (articolo 157, comma 2 c.p.)

Secondo una diversa lettura, la disposizione potrebbe individuare una nuova *figura criminis*, autonoma, plasmata attraverso il descritto processo di trasmutazione della contravvenzione-base in delitto in costanza degli

elementi («*casì*») di specialità ivi previsti. Tale opzione parrebbe doversi imporre, in ragione della espressa previsione di punibilità anche a titolo di colpa, stabilita dall'articolo 259-*ter* d.lgs. 152/2006, *infra*).

Nel merito della disposizione, si osserva che le casistiche "particolari" ivi descritte sembrano rispondere – nell'ottica del decreto legge – all'esigenza di rendere più severa la risposta sanzionatoria allorquando l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti (non pericolosi) innescano o, comunque, aggravano ulteriori conseguenze offensive per il bene ambiente e/o per i beni individuali allo stesso connessi.

Nella prima ipotesi, in particolare, la fattispecie riserva il descritto incremento (qualitativo) della pena, anzitutto, alle ipotesi in cui dal fatto di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi derivi una situazione di pericolo (concreto) per la vita o l'incolumità individuale delle persone, costruita sulla falsariga di quanto già previsto nell'articolo 452-*ter* c.p. (recante la fattispecie di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale, invero strutturata nella forma del delitto preterintenzionale).

In tal caso, si assiste a una progressione non lineare nell'offesa, essendo eterogenei i beni giuridici tutelati dai due frammenti della fattispecie – condotta-base di abbandono/deposito incontrollato ed evento di pericolo per l'incolumità individuale – fondata sul ricorrere del mero rapporto di causalità materiale tra condotta ed evento, di cui nondimeno dovrà imporsi una lettura costituzionalmente orientata, armonizzata con il principio di colpevolezza (articolo 27, comma 1 Cost.) e ancorata al riscontro di un coefficiente di "prevedibilità" in concreto dell'evento, onde escludere il ricorrere di una fattispecie di responsabilità oggettiva.

Pari esigenza si pone nell'ipotesi in cui, con progressione qui lineare, dall'abbandono/deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi promani una condizione di pericolo riferita al verificarsi di eventi di compromissione o di deterioramento – mutuati dal delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.), pur se privati delle note di significatività e di misurabilità – aventi a oggetto sia le matrici ambientali "tipiche" (comprese, come nel citato articolo 452-*bis* c.p., «*porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*») sia le componenti ambientali "atipiche" «*di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*».

Quest'ultimo "caso" descritto dall'inedito articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006, tra l'altro, stante la descritta comunanza di eventi con il delitto di inquinamento ambientale, genera un'evidente interferenza con la fattispecie "di pericolo" di inquinamento ambientale prevista all'articolo 452-*quinqüies*, comma 2 c.p., il quale, nella disciplina del Titolo VI-*bis* del Codice penale, trova origine in «*fatti*», o meglio condotte, dal coefficiente colposo, ipotizzabili anche per l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi ai sensi del nuovo articolo 259-*ter* d.lgs. 152/2006.

Apparentemente meno problematica risulta l'analisi del secondo "caso particolare" di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, che valorizza un dato di carattere "contestuale", ossia la circostanza che il rilascio dei suddetti rifiuti sia effettuato in un sito (nonché nelle sue strade di accesso e pertinenze) che sia qualificabile come potenzialmente contaminato (cioè che presenti un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC, che, ai sensi della normativa in materia di bonifiche, rende necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica) o come contaminato (cioè che presenti un superamento delle concentrazioni soglia di rischio – CSR, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica in senso proprio del sito).

Da ultimo, si segnala la riproposizione, a corredo anche della nuova fattispecie, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (da due a sei mesi) a carico del conducente del veicolo, nel caso in cui le condotte di abbandono e di deposito siano realizzate «*mediante l'utilizzo di veicoli a motore*», al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.

L'ultimo intervento in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti riguarda l'introduzione di un nuovo articolo 255-ter d.lgs. 152/2006 recante la fattispecie – specularmente a quelle dell'articolo 255, commi 1 e 1.1. d.lgs. 152/2006 – di abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 1, comma 1, lett. c)).

L'incriminazione, pur strutturata per simmetria rispetto alle corrispondenti ipotesi-base riguardanti i rifiuti non pericolosi, tuttavia, si caratterizza tuttavia per la propria natura di delitto, e punisce:

- l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi da parte del privato, in violazione degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (comma 1);
- l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi da parte di titolari di imprese e dei responsabili di enti, in violazione dell'articolo 192, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006, con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi (comma 3).

Le pene indicate nei due punti precedenti sono aumentate in forza della previsione delle stesse fattispecie – che qui parrebbero più atteggiarsi come circostanze aggravanti (indipendenti, in quanto prevedono una nuova cornice edittale di riferimento) – che già integrano i «*casus particularis*» dell'abbandono/deposito di rifiuti non pericolosi previsti dall'articolo 255-bis d.lgs. 152/2006 (*retro*), le quali importano, nel caso del fatto del privato (comma 2), la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e, nell'ipotesi "propria" (comma 3, secondo periodo), la pena della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Per tale fattispecie, non è ravvisabile analogo pregiudizio alle *chance* di definizione anticipata per effetto dell'applicazione della procedura estintiva della Parte Sesta-bis d.lgs. 152/2006, dal momento che, anche in passato, trattandosi di condotta relativa a rifiuti pericolosi, la comminatoria editale congiunta – determinata per rinvio al previgente articolo 256, comma 1, lett. b) d.lgs. 152/2006 – impediva di regola l'esperimento del "procedimento delle prescrizioni".

4. Gestione abusiva di rifiuti.

Importanti modifiche sono introdotte dal decreto legge nel corpo dell'articolo 256 d.lgs. 152/2006, che nei vari commi di cui si compone – com'è noto – disciplina diverse fattispecie incriminatrici accomunate, nella rubrica, dal riferimento alla realizzazione di un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Una prima rilevante modifica (articolo 1, comma 1, lett. d)) riguarda la fattispecie di gestione abusiva di rifiuti prevista dall'articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/2006, che – com'è noto – punisce il compimento di una o più delle "fasi" tipiche in cui si concretizza l'attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, intermediazione, commercio, recupero e smaltimento) in assenza dei prescritti titoli autorizzativi.

La fattispecie – originariamente punita a titolo di contravvenzione e imperniata sulle differenziate previsioni sanzionatorie delle lett. a) e b), rispettivamente, per il caso in cui la condotta avesse a oggetto rifiuti non pericolosi o (anche) pericolosi, ora abrogate – è "convertita" in delitto, unificando nel medesimo comma la comminatoria della pena della reclusione da sei mesi a tre anni (primo periodo) nel caso la condotta riguardi rifiuti non pericolosi e la pena della reclusione da uno a cinque anni (secondo periodo) nel caso la condotta riguardi (anche) rifiuti pericolosi.

Al di là del pur sensibile innalzamento, non solo qualitativo, ma anche quantitativo delle cornici edittali (prima del decreto legge, la pena detentiva dell'arresto, comunque alternativa all'ammenda, si attestava su un *range* compreso tra un minimo di tre/sei mesi e un massimo di uno/due anni, a seconda della tipologia di rifiuti), il transito della fattispecie nel perimetro dei delitti segna un netto cambio di paradigma del diritto penale dell'ambiente. Infatti, considerato che la gestione abusiva di rifiuti rappresenta un reato "ubiquitario" dei capi di imputazione relativi a procedimenti penali ambientali – contestato da solo o in concorso/continuazione con altre, e spesso più gravi fattispecie incriminatrici, quali, tipicamente, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p., contestato spesso quale delitto-fine di un'associazione per delinquere), il riciclaggio (articolo 648-*bis* c.p.) o l'autoriciclaggio (articolo 648-*ter*.1 c.p.), la frode in commercio (articolo 515 c.p.) – e quantitativamente assai consistente nelle statistiche giudiziarie, la nuova caratterizzazione delittuosa determina, anzitutto, una

diretta ricaduta in relazione all'estensione del termine di prescrizione del reato, la cui brevità fino ad oggi (cinque anni, considerato l'aumento massimo di un quarto previsto dall'articolo 161, comma 2 c.p.) è stata considerata unanimemente uno dei fattori alla base della tendenziale "ineffettività" del livello di tutela contravvenzionale in materia ambientale.

Un secondo aspetto – meno evidente, ma di impatto applicativo forse ancora più significativo – è parimenti correlato alla nuova caratterizzazione delittuosa della fattispecie, con l'abbandono della comminatoria alternativa (almeno nel caso in cui la condotta riguardava rifiuti non pericolosi), e attiene al conseguente effetto di esclusione del delitto di gestione abusiva di rifiuti dall'ambito di applicazione oggettivo della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali (c.d. oblazione ambientale) disciplinata dagli articolo 318-*bis* ss. d.lgs. 152/2006.

La speciale procedura estintiva – che, com'è noto, trova la propria matrice nell'omologa procedura prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articoli 20 ss. d.lgs. 758/1994, richiamati dall'articolo 301 d.lgs. 81/2008) e un più recente "sviluppo evolutivo" nella procedura di c.d. oblazione alimentare (articoli 12-*ter* ss. l. 283/1962, introdotti dal d.lgs. 150/2022), oltre che in altre leggi speciali – aveva finora trovato un felice riscontro applicativo, a partire dalla sua introduzione nella Parte Sesta-*bis* d.lgs. 152/2006 da parte della l. 68/2015, proprio con riferimento alle casistiche, di minore gravità, tipicamente sussumibili nella previsione dell'articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/2006 (limitatamente all'ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi di cui alla lett. *a*), che poneva una comminatoria di pena alternativa).

La modifica normativa, pertanto, ha l'effetto di privare, da un lato, l'indagato per gestione abusiva di rifiuti – oltre che per le altre fattispecie "delittizzate" – di un'importante occasione di diversione dal processo penale e, dall'altro, l'ordinamento di un appetibile effetto di deflazione del carico giudiziario, esigenze che convergevano all'esito del positivo esperimento della procedura prescrittiva ambientale (con connesso effetto di estinzione del reato), la quale – anche nella prassi degli uffici di polizia giudiziaria – aveva dato ottima prova di sé e incentivato, in un'ottica più ampia di tutela del bene ambiente, la realizzazione di condotte *post factum* di riparazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato e/o di ripristino delle componenti ambientali.

Da ultimo, ma non per importanza, la connotazione delittuosa del reato – letta insieme alla parallela previsione espressa, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 c.p., della sua punibilità anche a titolo colposo (articolo 259-*ter* d.lgs. 152/2006, *infra*) – imporrà un'attenzione certamente maggiore (rispetto a quella che, in generale, il titolo contravvenzionale del reato impone, stanti il disposto dell'articolo 42, comma 4 c.p. e la corrente

elaborazione giurisprudenziale) nella contestazione e nell'accertamento dell'elemento soggettivo ascrivibile all'indagato/imputato.

Il *surplus* di analisi sul coefficiente psicologico effettivamente rimproverabile all'agente si porrà come onere in capo sia agli uffici requirenti – nella conduzione degli accertamenti investigativi, in vista della formulazione dell'addebito provvisorio e della successiva imputazione, nonché nella conduzione dell'istruzione dibattimentale – sia in capo al giudice penale, che, a fronte di una contestazione "secca" per l'articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/2006 (senza simultaneo richiamo del nuovo articolo 259-*ter* d.lgs. 152/2006), non potrà esimersi da un'indagine (e da una motivazione) più rigorosa sul punto, rifugiandosi nei più sicuri schemi (di fatto) presuntivi correntemente adottati nella ricostruzione della colpa contravvenzionale.

Anche per il delitto di gestione abusiva di rifiuti è introdotta, in funzione di rafforzamento della portata repressiva della fattispecie, la previsione delle circostanze aggravanti (articolo 256, comma 1-*bis* d.lgs. 152/2006) riferite ai «*casi particolari*» già previsti per l'abbandono e per il deposito incontrollato di rifiuti dagli articoli 255-*bis* (rifiuti non pericolosi) e 255-*ter* d.lgs. 152/2006 (rifiuti pericolosi) – al cui commento si rinvia – che importano un innalzamento della cornice edittale della reclusione, da uno a cinque anni (in caso di gestione abusiva di rifiuti non pericolosi) e da due anni a sei anni e sei mesi (in caso di gestione abusiva di rifiuti pericolosi).

Parimenti, il successivo comma 1-*ter* della disposizione, con riferimento ai fatti di gestione abusiva di rifiuti, ancorché aggravata ai sensi del comma 1-*bis*, introduce la previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (da tre a nove mesi) nel caso in cui tali violazioni siano commesse «*mediante l'utilizzo di veicoli a motore*».

Infine, è inserita direttamente nel corpo dell'articolo 256 d.lgs. 152/2006, all'interno di un nuovo comma 1-*quater*, la previsione della «*confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato*», quale statuizione obbligatoria in caso di condanna o di sentenza di patteggiamento per il delitto di gestione abusiva di rifiuti, anche aggravato (commi 1 e 1-*bis*).

Si tratta, invero, di una previsione dal carattere non (del tutto) innovativo, dal momento che già l'articolo 259, comma 2 d.lgs. 152/2006, pur con discutibile collocazione topografica, prevedeva – e prevede tutt'ora, non risultando abrogato – un'ipotesi di confisca obbligatoria, correlata tuttavia, per quanto attiene alla gestione abusiva, alla sola fattispecie di «*trasporto illecito*» prevista dell'articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/2006 (e non a quelle che presidiano le altre fasi della gestione dei rifiuti) e per tale ragione limitata al «*mezzo di trasporto*».

Sul punto, potrebbe ritenersi che la disposizione in tema di confisca del comma 1-*quater*, al netto di una certa imprecisione lessicale, imponga di sottoporre ad ablazione patrimoniale – in linea con la disposizione dell'articolo 259, comma 2 d.lgs. 152/2006, il cui mancato coordinamento

sarebbe così ricollegabile a un *lapsus* del d.l. 116/2025 – il «*mezzo utilizzato per la commissione del reato*», inteso come il «*veicolo al motore*» menzionato al precedente comma 1-*ter* (rispetto al quale il comma 1-*quater* si porrebbe in rapporto di concatenazione logica e semantica), e utilizzato per il trasporto abusivo (ossia senza iscrizione alla pertinente categoria dell'Albo nazionale dei gestori ambientali), assumendo così una portata sostanzialmente confermativa della precedente previsione dell'articolo 259, comma 2 d.lgs. 152/2006.

Una diversa lettura – che chi scrive non condivide, pur se supportata dalla persistente vigenza, con testo immutato, dell'articolo 259, comma 2 d.lgs. 152/2006 – potrebbe sostenere che, invece, il decreto legge, informato a un deciso rigore sanzionatorio, abbia inteso estendere, rispetto al passato, l'oggetto materiale della confisca, di modo che la stessa dovrebbe essere disposta in relazione a qualunque «*mezzo utilizzato per la commissione del reato*» (incluso il veicolo usato per il trasporto, comunque tutt'oggi ancora contemplato dall'articolo 259, comma 2 d.lgs. 152/2006) e non soltanto con riferimento alla sotto-fattispecie incriminatrice di trasporto illecito, ma anche rispetto a tutte le altre ipotesi di gestione abusiva dei rifiuti e, dunque, ad esempio, anche ai mezzi di pertinenza aziendale attraverso i quali sia stato realizzato un trattamento (recupero, smaltimento) illecito di rifiuti.

Si osserva, inoltre, che la "nuova" disposizione in tema di confisca pone una clausola di riserva espressa preordinata alla tutela dei diritti del terzo incolpevole – la confisca del mezzo è disposta «*salvo che appartenga a persona estranea al reato*» – dalla portata innovativa (seppur in precedenza implicitamente ricavabile in via di interpretazione sistematica), la cui apparente portata salvifica, tuttavia, dovrà essere temperata con la corrente elaborazione giurisprudenziale, assai restrittiva rispetto all'individuazione dei reali margini di "terzietà" del soggetto incolpevole rispetto alla vicenda criminosa nel caso di specie⁸.

5. Discarica abusiva di rifiuti.

Un'altra fattispecie incriminatrice significativamente attinta dalla riforma del d.l. 116/2025 è il reato di discarica abusiva di rifiuti (articolo 256, comma 3 d.lgs. 152/2006), integralmente rivisto nel proprio assetto punitivo.

Anche per tale fattispecie – in cui, dal punto di vista strutturale, trovano sussunzione gravi condotte di abbandono massivo e non episodico di rifiuti e/o di mantenimento di un'area come permanente ricettacolo di rifiuti (o condotte alle stesse comunque preordinate), con tendenziale effetto di degrado dell'ambiente – il decreto legge ha optato per un deciso "cambio di

⁸ Sul punto, sia concesso il rinvio a M. RICCARDI, *Gestione abusiva di rifiuti, occasionalità della condotta e confisca del mezzo ai danni del terzo estraneo*, in *questa Rivista*, 2019, 10.

passo”, disponendo la trasformazione dell’originaria fattispecie contravvenzionale in delitto.

Se, da un lato, il nucleo di materialità del fatto – imperniato sulle condotte alternative, espressive di una tipica “norma a più fattispecie”, di realizzazione e di gestione di una discarica non autorizzata – è rimasto invariato e, dall’altro, la trasformazione in delitto dell’originaria contravvenzione (già punita con pena congiunta) non incide sul regime di speciale “oblazionabilità” del reato ai sensi della Parte Sesta-*bis* d.lgs. 152/2006, il trattamento sanzionatorio, invece, risente di una decisa “svolta” in termini di afflittività.

Infatti, le pene più contenute (ma per ciò non miti) previste per l’originaria fattispecie contravvenzionale (arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) sono sostituite per l’odierna ipotesi-base dalla pena della reclusione da uno a cinque anni, che vede un incremento – secondo meccanismo già codificato nel previgente articolo 256, comma 3, secondo periodo d.lgs. 152/2006 – se la discarica «è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi» (da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi, in luogo della precedente comminatoria dell’arresto da uno a tre anni congiunta all’ammenda da 5.200 euro 52.000 euro).

Sono riproposte, anche per il delitto di discarica abusiva (comma 3-*bis*), le circostanze aggravanti – che già qualificano i «*casi particolari*» di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006) e pericolosi (articolo 255-*ter* d.lgs. 152/2006) e che, parimenti, aggravano i fatti di gestione abusiva di rifiuti (articolo 256, comma 1-*bis* d.lgs. 152/2006) – le quali, con riferimento all’incriminazione in esame, implicano il passaggio a una diversa cornice edittale (circostanze aggravanti indipendenti) che prevede la reclusione da due a sei anni (nell’ipotesi-base) e la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni (nell’ipotesi in cui la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi).

Trova conferma, inoltre, nel nuovo comma 3-*ter*, con riferimento alle due fattispecie (base e aggravata), la previsione di confisca obbligatoria in caso di condanna o di patteggiamento – già contenuta con identica disposizione nel previgente articolo 256, comma 3, terzo periodo d.lgs. 152/2006 – in relazione all’«*area sulla quale è realizzata la discarica abusiva*», purché essa sia «*di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato*» e, in ogni caso, fatti salvi «*gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi*».

Il nuovo comma 1-*ter*, rispetto alla precedente disposizione in tema di confisca, si differenzia soltanto per l’inserimento di una clausola espressa di salvezza dei diritti del terzo “incolpevole” («*salvo che appartenga a persona estranea al reato*»), la quale – benché opportuna – trovava già riconoscimento nell’ambito dell’elaborazione giurisprudenziale (e dottrinale) formatasi sulla fattispecie contravvenzionale.

6. Inosservanza delle prescrizioni autorizzative o mancanza dei requisiti e delle condizioni per le iscrizioni e comunicazioni.

Modifiche di carattere apparentemente formale, finalizzate al coordinamento normativo, ma sostanziali dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, sono apportate dal decreto legge alla fattispecie dell'articolo 256, comma 4 d.lgs. 152/2006, che – com'è noto – nel prevedere un'ipotesi di gestione non autorizzata "minore" (poiché concretantesi non nell'assenza *tout court* dei titoli abilitativi ambientali, ma nella mera inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o nella mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per le iscrizioni o per le comunicazioni)⁹ rinviava alle pene previste dall'articolo 256, commi 1, lett. *a*) e *b*) d.lgs. 152/2006, a seconda che la violazione delle prescrizioni riguardasse solo rifiuti non pericolosi o anche rifiuti pericolosi (nonché a quelle previste dai successivi commi 2 e 3), disponendo una diminuzione della pena della metà, in funzione, secondo l'orientamento prevalente, di circostanza attenuante.

Venuta meno la distinzione sanzionatoria prima formalmente posta dal comma 1, lett. *a*) e *b*) per la fattispecie di gestione abusiva di rifiuti (non pericolosi e pericolosi) e operata la trasformazione della stessa in delitto, la scelta del decreto legge è stata di "omologare", mantenendo intatto il rinvio *quoad poenam*, la natura e il trattamento punitivo della violazione "minore" dell'articolo 256, comma 4 d.lgs. 152/2006 a quello delle violazioni "principali", ora individuate, con opportuno intervento di coordinamento, in quelle dei commi 1, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*.

7. Miscelazione non consentita di rifiuti.

Analoga modifica – non estesa al profilo sostanziale del precetto penale, bensì a quello sanzionatorio – è attuata in relazione alla fattispecie di miscelazione non consentita di rifiuti (articolo 256, comma 5 d.lgs. 152/2006), la quale costituiva contravvenzione punita con le stesse pene previste per la gestione abusiva di rifiuti pericolosi, di cui al comma 1, lett. *b*)).

In controtendenza con il generale approccio della riforma, il decreto legge tiene ferma l'opzione per la natura contravvenzionale del reato – che, dunque, non è convertito in delitto come le altre ipotesi dell'articolo 256 d.lgs. 152/2006 – e, in luogo di riproporre un rinvio alle pene previste per la gestione abusiva di rifiuti pericolosi dall'attuale articolo 256, comma 1, secondo periodo d.lgs. 152/2006, stabilisce una cornice edittale autonoma, che prevede la pena congiunta dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, la quale rappresenta nient'altro che la "vecchia" comminatoria sancita dall'abrogato articolo 256, comma 1, lett. *b*) d.lgs. 152/2006.

⁹ C. RUGA RIVA, *Il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione: norma penale in bianco-verde per ogni irregolarità*, in *Amb. & svil.*, 2013, 8-9, 740 ss.

8. Combustione illecita di rifiuti.

Un altro reato oggetto di revisione sostanziale (articolo 1, comma 1, lett. e)) – in linea con le finalità dell'intervento del d.l. 116/2025, ossia «*contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente*» – è la combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis* d.lgs. 152/2006), il quale, fin dalla sua introduzione operata con il d.l. 136/2013, conv. in l. 6/2014, in "deroga" alla tendenziale natura contravvenzionale dei reati previsti dal d.lgs. 152/2006 (eccezion fatta per l'allora vigente articolo 260 d.lgs. 152/2006, trasfuso nel 2018 nell'articolo 452-*quaterdecies* c.p.), era stato coniato in una duplice variante delittuosa descritta ai commi 1 e 2¹⁰.

La riforma lascia immutata la fattispecie incriminatrice del comma 1, primo e secondo periodo (altresì nota come "abbruciamento", consistente nell'azione di «*appicca[re] il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata*», se del caso anche pericolosi) e si focalizza su quella del comma 2, fino a oggi preordinata a punire in via "anticipata" le condotte "strumentali" di abbandono e di deposito incontrollato, nonché di gestione abusiva e di traffico illecito di rifiuti «*in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti*».

Se la materialità della richiamata figura criminosa resta immutata rispetto al passato, l'intervento novellatore riguarda l'adeguamento dei richiami normativi ai reati "presupposto" (taluni dei quali, oggi, trasformati in delitti) della successiva combustione illecita, che sono ora riferiti, anzitutto, alle previsioni dell'articolo 255, commi 1 e 1.1. (abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, nelle varianti "comune" e "propria"), rispetto ai quali trovano conferma le «*stesse pene*», intese come medesima cornice edittale, del precedente comma 1.

Tra i reati (delitti) "presupposto" richiamati figurano adesso – oltre ai (reati di) gestione abusiva e al traffico illecito di rifiuti (articoli 256 e 259 d.lgs. 152/2006), che già trovavano menzione nel comma 2 – altresì, le nuove ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi «*in casi particolari*» (articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006) e di abbandono di rifiuti pericolosi, anche nei predetti «*casi particolari*» (articolo 255-*ter* d.lgs. 152/2006), per cui è stata prevista una peculiare, ma ambigua, disposizione sanzionatoria in forza della quale «*le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1*».

Il tenore della disposizione, nella parte in cui individua l'entità delle pene applicabili alle ipotesi del comma 2 mediante un parametro di relazione («*non possono essere inferiori*») – se non se ne fraintende il significato –

¹⁰ A. ALBERICO, *Il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti*, in *archiviopdc.dirittopenaleuomo.org*, 17 febbraio 2014.

parrebbe inequivoco nel senso di far riferimento non alla pena in astratto (cornice edittale) applicabile a tale *figura criminis*, bensì alla pena in concreto irrogabile dal giudice penale.

Se fosse confermata simile interpretazione del dato normativo, ad esempio, nel caso in cui il reato "presupposto" della successiva combustione illecita sia una gestione abusiva di rifiuti (articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/2006) – oggi divenuta delitto e punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso si tratti di rifiuti non pericolosi, e con la reclusione da uno a cinque anni, nel caso si tratti (anche) di rifiuti pericolosi – il giudice, in fase di commisurazione della pena (articolo 133 c.p.), dovrebbe fare riferimento alla relativa cornice edittale, ma nel definire la *pena in concreto* non potrà mai "scendere", all'interno di quel *range*, al di sotto del livello *edittale* (minimo) stabilito dal comma 1 (reclusione di due anni, in caso di rifiuti non pericolosi; reclusione di tre anni, in caso di rifiuti pericolosi).

È abrogato il comma 3, il quale prevedeva:

- una circostanza aggravante del reato del comma 1, qualora lo stesso fosse stato «*commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata*»;
- una peculiare fattispecie di responsabilità (di stampo colposo), anche a titolo di omessa vigilanza, a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa;
- un'inedita forma di responsabilità sanzionatoria, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per i titolari d'impresa o responsabili dell'attività.

Le menzionate abrogazioni si giustificano alla luce della contestuale introduzione, in via "estesa" seppur non generalizzata per tutti i reati previsti in materia di rifiuti, della circostanza aggravante dell'attività d'impresa (articolo 259-*bis*, comma 1, primo periodo d.lgs. 152/2006, *infra*), di un'omologa fattispecie di autonoma responsabilità, anche per "omessa vigilanza", in capo al titolare dell'impresa/responsabile dell'attività (articolo 259-*bis*, comma 1, secondo periodo d.lgs. 152/2006, *infra*) e di analoga disposizione concernente l'applicazione nei confronti di questi ultimi delle sanzioni previste per gli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (articolo 259-*bis*, comma 1, terzo periodo d.lgs. 152/2006, *infra*).

È inserito, inoltre, un nuovo comma 3-*bis*, con cui sono riproposti anche all'interno dell'articolo 256-*bis*, in relazione alla condotta di «*combustione di rifiuti*» e con chiara funzione aggravante delle ipotesi-base, i «*casi particolari*» già previsti per i fatti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006) e pericolosi (articolo 255-*ter* d.lgs. 152/2006) e dei reati di gestione abusiva (articolo 256 d.lgs. 152/2006), al ricorrere dei quali il delitto è punito, nel primo caso, con la pena della

reclusione da tre a sei anni e, nel secondo caso, con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

Il nuovo comma 3-*ter*, poi, codifica un'ulteriore ipotesi di delitto aggravato dall'evento, che punisce l'ipotesi in cui alla combustione illecita – integrata, tuttavia, solo nei «*casi particolari*» anzidetti e non, dunque, anche nelle ipotesi-base del comma 1) – «*segue l'incendio*», disponendo un aumento delle pene del comma 3-*bis* fino alla metà.

È interpolata, infine, la previsione della circostanza aggravante “emergenziale” del comma 4, che già dispone un aumento della pena nel caso in cui il fatto di combustione illecita sia commesso «*in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225*», ora riferito, oltre che all'ipotesi base del comma 1, anche all'ipotesi aggravata dai «*casi particolari*» del comma 3-*bis*.

Impregiudicata la disposizione del comma 5 in tema di confisca del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti (che contiene ancora il rinvio all'articolo 259, comma 2 d.lgs. 152/2006, che, come detto, è stato mantenuto inalterato) e dell'area sulla quale è commesso il reato, è abrogato il primo periodo del comma 6, che disponeva l'applicazione delle (più tenui) sanzioni dell'articolo 255 d.lgs. 152/2006 nel caso in cui la combustione illecita avesse a oggetto i rifiuti domestici, definiti – prima della nota riforma di settore operata dal d.lgs. 116/2020 – nell'articolo 184, comma 2, lett. c) d.lgs. 152/2006, cui fino ad oggi rinviava il citato comma 6, e attualmente confluiti nella più ampia definizione di rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-*ter*) d.lgs. 152/2006.

9. Violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Le modifiche portate dal d.l. 116/2025 (articolo 1, comma 1, lett. f)) impattano anche la disciplina sanzionatoria in tema di tracciabilità di rifiuti (articolo 258 d.lgs. 152/2006), articolata – com'è noto – in una serie di illeciti, di natura amministrativa e penale, costituenti tipiche fattispecie “mezzo” rispetto a più gravi *figurae criminis* in materia di rifiuti e preordinate a garantire, all'insegna di un approccio gradatamente afflittivo, l'osservanza della normativa in tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti (MUD, comma 1), di registri di carico e scarico (comma 2) e di formulari di identificazione dei rifiuti (FIR, comma 4).

Un primo pacchetto di modifiche concerne il versante amministrativo della disciplina, nell'ambito della quale, anzitutto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 – fino a oggi da 2.000 a 10.000 euro – per l'omessa tenuta o la tenuta in modo incompleto del registro di carico e scarico è raddoppiata, essendo ora ricompresa nella forbice da 4.000 a 20.000 euro.

È introdotta, inoltre, nel nuovo comma 2-*bis*, primo periodo, per il caso di accertamento del predetto illecito, la sanzione amministrativa accessoria, obbligatoria, della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi (se la violazione riguarda rifiuti non pericolosi) e da due a otto mesi (se la violazione riguarda rifiuti pericolosi).

A tale sanzione accessoria è giustapposta, sempre nel caso di accertamento dell'illecito, la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da due a sei mesi (se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi) e da quattro a dodici mesi (se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi), che si aggiunge alle ipotesi di sospensione già previste dalla normativa secondaria (articolo 19 d.m. 120/2014) attuativa dell'articolo 212 d.lgs. 152/2006.

Per quanto concerne il versante penale, invece, merita una duplice riflessione la modifica intervenuta sulla comminatoria del comma 4, secondo periodo, che punisce – dopo le modifiche introdotte dalla riforma del d.lgs. 116/2020 in materia di rifiuti – la fattispecie di trasporto di rifiuti senza il formulario (o senza i documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 d.lgs. 152/2006) o di inserimento nel formulario di dati incompleti o inesatti, per il caso di trasporto di rifiuti pericolosi (mentre l'ipotesi base relativa ai rifiuti non pericolosi costituisce mero illecito amministrativo sanzionato ai sensi del primo periodo).

Lasciato inalterato il contenuto del precetto penale, come anticipato, il decreto legge ridefinisce il trattamento punitivo della fattispecie, per cui ora è prevista in via autonoma la pena della reclusione da uno a tre anni, in luogo del precedente (e problematico) rinvio *quoad poenam* all'articolo 483 c.p. (che per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico prevede la reclusione fino a due anni).

A tal proposito, se il primo e più evidente effetto della modifica normativa è un aggravamento della pena detentiva – che si pone in linea con l'*intentio* dichiaratamente afflittiva del decreto legge – un secondo effetto, indiretto, parrebbe meritare maggiore apprezzamento.

Infatti, l'esplicitazione della cornice edittale prevista per il reato (reclusione da uno a tre anni), in luogo della precedente comminatoria implicita (per rinvio), chiarisce una volta per tutte la natura delittuosa della fattispecie e, per conseguenza, la sua rimproverabilità a solo titolo di dolo.

In passato, invece, il criptico riferimento normativo («*Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi*»), effettuato senza ulteriori precisazioni di sorta, aveva ingenerato il dubbio che il relativo trattamento sanzionatorio fosse applicabile tanto ai fatti commessi dolosamente quanto quelli per cui l'elemento psicologico – come nella maggior parte delle ipotesi applicative di fatto si verifica – si attestasse sulla colpa, rendendo punibili anche mere omissioni o errori materiali nei formulari di identificazione dei rifiuti.

Il decreto legge, inoltre, innesta nel corpo dell'articolo 258 d.lgs. 152/2006, nel nuovo comma 4-*bis*, la previsione della confisca obbligatoria – con la consueta clausola di salvezza dei diritti del terzo estraneo (destinata a operare, naturalmente, entro i ristretti limiti riconosciuti dalla giurisprudenza) – del mezzo utilizzato per la commissione del reato, in caso di condanna o di patteggiamento per i reati del secondo periodo (trasporto di rifiuti pericolosi con formulario falso o recante dati incompleti o inesatti) e del terzo periodo (falsità in certificato di analisi di rifiuti; uso di certificato falso durante il trasporto).

Sul punto, si osserva che, a rigore, la confisca del mezzo di trasporto, almeno in relazione all'ipotesi di «*trasporto illecito*» del secondo periodo, era già autonomamente prevista – ed è stata mantenuta inalterata, risultando entro tali limiti superflua la sua previsione – nell'articolo 259, comma 2 d.lgs. 152/2006.

La ritenuta duplicazione della disposizione in tema di confisca, tuttavia – come già rilevato in riferimento al delitto dell'articolo 256 d.lgs. 152/2006 – verrebbe meno, ove si optasse per un'interpretazione estensiva che, facendo perno sul testo della disposizione (che individua l'oggetto della confisca genericamente nel «*mezzo utilizzato per commettere il reato*»), renda suscettibile di ablazione patrimoniale qualsivoglia mezzo in concreto utilizzato per commettere una delle ipotesi di "trasporto illecito" descritte dal secondo e dal terzo periodo e – pur apparendo difficile individuare un *quid* confiscabile – per realizzare una falsità in certificato di analisi di rifiuti («*sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti*»).

10. Traffico illecito di rifiuti (spedizione transfrontaliera illegale).

Il decreto legge non manca di modificare, altresì, la fattispecie di traffico illecito di rifiuti (articolo 259 d.lgs. 152/2006) – spesso accomunata e talora confusa, nel gergo degli operatori, con la più grave *figura criminis* dell'articolo 452-*quaterdecies* c.p. – che è preposta a sanzionare le violazioni afferenti alla normativa europea in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, fino a oggi costituita dal regolamento (CE) 1013/2006 (destinato a essere sostituito, a far data dal 21 maggio 2026, dal nuovo regolamento (UE) 2024/1157).

Sotto un primo profilo, il d.l. 116/2025 interviene opportunamente sul contenuto del precetto – costituente chiaro esempio di "norma penale in bianco" – e, in particolare, sulla condotta del reato, che nella versione antecedente alla modifica in commento era ancora descritta in termini di «*spedizione di rifiuti costituente traffico illecito*» ai sensi dell'articolo 26 regolamento (CEE) 259/93 (invero già abrogato dall'articolo 61 regolamento (CE) 1013/2006).

Se all'indomani dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 1013/2006 e fino a oggi, pur in assenza di un correttivo dell'articolo 259 d.lgs. 152/2006, la

condotta incriminata è stata pacificamente interpretata, anche nella prassi applicativa, come riferita alla realizzazione di una «*spedizione illegale*» ai sensi dell'articolo 2, punto 35, lett. a)-g) regolamento (CE) 1013/2006¹¹, il decreto legge adesso, più che opportunamente, effettua un rinvio ai corretti referenti normativi, che sono individuati nell'articolo 2, punto 35 regolamento (CE) 1013/2006 e – in vista del prossimo termine di efficacia del nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, fissato al 21 maggio 2026 – nell'articolo 3, punto 26 regolamento (UE) 2024/1157.

Coerentemente con l'opera di aggiustamento dei rinvii normativi alle disposizioni sostanziali pertinenti, la rubrica dell'articolo 259 d.lgs. 152/2006 è rinominata come «*Spedizione illegale di rifiuti*».

11. Circostanza aggravante dell'attività di impresa. Posizione di garanzia per omessa vigilanza. Sanzioni "da reato" degli enti per le persone fisiche.

Risulta di particolare rilievo, soprattutto per gli operatori economici già duramente impattati dal regime del d.l. 116/2025, l'introduzione, nel nuovo articolo 259-*bis* d.lgs. 152/2006, di una nuova serie di novità normative – a dire il vero, non del tutto inedite – concernenti alcuni elementi *lato sensu* accessori rispetto alla disciplina sostanziale dei reati in materia di rifiuti.

Anzitutto, il decreto legge – perseguendo un'inusitata logica punitiva – introduce nel comma 1, primo periodo una nuova circostanza aggravante «*dell'attività di impresa*», la cui sfera di applicazione, tuttavia, non è estesa a tutti le fattispecie previste del Titolo VI della Parte Quarta d.lgs. 152/2006, ma è limitata ai soli reati previsti dagli articoli 256 (in relazione ai vari commi e alle relative fattispecie incriminatrici in cui si articolata la tutela penale della "gestione non autorizzata di rifiuti"), 256-*bis* (combustione illecita) e 259 d.lgs. 152/2006 (spedizione illegale di rifiuti).

La circostanza aggravante, in particolare, trova applicazione «*se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata*» – riprendendo invero una formula già presente nella previgente disposizione dell'articolo 256-*bis*, comma 3, primo periodo d.lgs. 152/2006 in tema di combustione illecita di rifiuti, ora abrogata – e importa un aumento di pena secco di un terzo.

L'aggravante, a una prima lettura, sembra assumere un contenuto assai ampio, ai limiti dell'indeterminatezza, e solleva consequenzialmente la questione di stabilire – al di là dei casi "pacifici", in cui il reato abbia trovato la propria genesi e/o concretizzazione in un contesto organizzato di esercizio dell'attività di impresa, se del caso in forma societaria – quando

¹¹ Cfr. P. FIMIANI, *La violazione delle regole in tema di spedizione transfrontaliera nella giurisprudenza*, in *Riv. rif.*, 2021, 300.

effettivamente la fattispecie incriminatrice sia correlata all'attività di impresa ovvero a un'attività organizzata.

Soprattutto in quest'ultima casistica, che assume evidente portata onnicomprensiva della fattispecie circostanziale, si tratterà di determinare se, nella vicenda criminosa soggetta a scrutinio, l'apporto di un minimo di mezzi e di risorse in funzione del perfezionamento del reato abbia integrato quel *minimum* di substrato organizzativo necessario per ritenere sussistente un'attività organizzata, pur se a livello rudimentale.

Sotto questo profilo, l'applicazione dell'aggravante in esame, proprio quando fondata sulla commissione del reato nell'ambito di una «attività organizzata», presumibilmente porrà delicati profili di interferenza, ad esempio, nel caso in cui una delle fattispecie incriminatrici richiamate dall'articolo 259-*bis* d.lgs. 152/2006 sia contestata in via cumulativa con il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p.), il quale nella prassi giudiziaria trova corrente contestazione, in rapporto di continuazione, con ipotesi di "gestione abusiva" di rifiuti o nel contesto di spedizioni transfrontaliere "seriali".

Al netto di tali incognite interpretative, è la stessa tenuta della circostanza aggravante dal punto di vista costituzionale a venire in considerazione, trattandosi di fattispecie che pare oltremodo sbilanciata sul "tipo" di autore (l'imprenditore) e non – come i principi generali del diritto penale imporrebbero – sul "fatto", con *vulnus* per il principio di uguaglianza-ragionevolezza dell'articolo 3 Cost. (nonché per il principio del libero esercizio dell'iniziativa economica privata sancito dall'articolo 41 Cost.).

L'aggravante, sotto questo profilo, potrebbe risultare sospetta per fondare un incremento delle pene sulla base di una presunzione di "maggiore pericolosità" in campo ambientale di colui che esercisce un'attività di impresa, meccanismo che in passato è già stato giustiziato dalla Corte costituzionale, ad esempio, con riferimento all'aggravante della "clandestinità" prevista dall'articolo 61, comma 1, n. 11-*bis* c.p.¹².

Lo stesso articolo 259-*bis* d.lgs. 152/2006, inoltre, propone nel comma 1, secondo periodo – parimenti riprendendo la disposizione già contenuta nell'articolo 256-*bis*, comma 3, secondo periodo d.lgs. 152/2006 in tema di combustione illecita di rifiuti, ora abrogato – la peculiare previsione di un'autonoma posizione di garanzia, a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata rispetto ai fatti di reato richiamati dalla disposizione, la quale, dal punto di vista oggettivo, deve essere valutata e apprezzata «anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza» e, dal punto di vista soggettivo, è proiettata «sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa».

¹² Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249.

Si tratta di una previsione che, nel fondare una “speciale” posizione di garanzia degli apicali sul fatto dei sottoposti, deve essere intesa, in ragione dell’utilizzo dell’avverbio «*anche*», in un’accezione quantomeno esplicativa, se non additiva, rispetto ai contenuti dell’ordinaria clausola di equivalenza dell’articolo 40, comma 2 c.p.

In proposito, un primo punto che dovrà essere chiarito concerne lo spazio applicativo di tale previsione, nel senso di comprendere se la stessa ha un ambito di applicazione generale – come tale riferibile a tutti i delitti, “vecchi” e “nuovi”, previsti dal Titolo VI della Parte Quarta d.lgs. 152/2006 – ovvero se, stante il rapporto di *consecutio* con la circostanza aggravante dell’attività di impresa di cui al primo periodo (rafforzato dal riferimento soggettivo, in entrambe le disposizioni, al titolare «*dell’impresa*» o al responsabile «*dell’attività comunque organizzata*»), possa essere contestata soltanto in relazione ai reati richiamati dal periodo precedente.

Qualora fosse avallata quest’ultima interpretazione restrittiva, sarà evidentemente necessario comprendere in riferimento a tali fattispecie incriminatrici – e per differenza rispetto agli altri reati per cui il secondo periodo dell’articolo 259-*bis* d.lgs. 152/2006 non sia ritenuto applicabile (ad esempio, un abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui agli articoli 255, 255-*bis* e 255-*ter* d.lgs. 152/2006) – quali siano in concreto i residui e ulteriori margini applicativi della disposizione “generale” dell’articolo 40, comma 2 c.p., capaci di fondare una responsabilità a titolo omissivo improprio (o commissivo per omissione) a carico dell’apicale.

D’altro canto, il riconoscimento di una portata “settoriale” della nuova disposizione (limitata ai soli delitti richiamati dal primo periodo) potrebbe indurre a sostenere un consequenziale effetto di “erosione” – per gli altri reati non richiamati dal primo periodo, per cui, in ipotesi, la speciale posizione di garanzia dell’apicale «*anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza*» non sarebbe applicabile – della funzione estensiva dell’articolo 40, comma 2 c.p., in cui l’impedimento del reato è correlato al mancato compimento di un’azione giuridicamente doverosa (che, di fatto, è quasi sempre correlata proprio a un *deficit* di vigilanza).

È analogamente riproposta all’interno dell’articolo 259-*bis*, comma 1, terzo periodo d.lgs. 152/2006 la previsione – già contenuta nell’articolo 256-*bis*, comma 3, secondo periodo d.lgs. 152/2006 in tema di combustione illecita di rifiuti, abrogato – secondo cui ai titolari d’impresa e ai responsabili dell’attività comunque organizzata «*si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*»¹³.

¹³ Il tema è stato approfondito in dottrina da M. CHILOSI-M. RICCARDI, *Illeciti ambientali e forme “occulte” di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001: un quantum genus all’orizzonte?*, in www.aodv231.it, 30 settembre 2020.

Tale disposizione – fin dalle origini qualificata da un tenore “infelice” e da un significato affatto anodino – letta testualmente imporrebbe l’applicazione delle medesime sanzioni previste dall’articolo 9 d.lgs. 231/2001 e “calibrate” su di un soggetto “collettivo” – qual è l’ente responsabile degli illeciti amministrativi (pur dipendenti dai reati elencati, in materia ambientale, nell’articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001) – nei confronti delle persone fisiche responsabili dell’illecito “individuale”.

Una siffatta previsione – si ripete, assai discutibile e di fatto disapplicata dalla prassi giudiziaria – porrà il tema di scandagliarne il significato (sempre che uno ve ne sia) e, ancor prima, i margini della sua concreta attuabilità, essendo le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 fisiologicamente costruite per incidere, in senso afflittivo, su entità “superindividuali” (ad esempio, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, come tale, non può certo essere predicata rispetto all’imprenditore persona fisica, ma semmai alla società che egli rappresenta; salvo i casi in cui egli sia titolare di un’impresa individuale, la quale tuttavia, a rigore, non rientra nello specchio applicativo del d.lgs. 231/2001 e delle sue sanzioni).

Inoltre, come già osservato per quanto riguarda la disposizione sull’autonoma posizione di garanzia di cui al secondo periodo, si tratterà di capire se la previsione sanzionatoria del terzo periodo abbia un ambito di applicazione generale ovvero limitato alle sole fattispecie incriminatrici richiamate dal primo periodo.

12. Delitti colposi in materia di rifiuti.

Il nuovo articolo 259-*ter* d.lgs. 152/2006, in considerazione del più volte richiamato processo di “delittizzazione” di gran parte delle contravvenzioni previste dalla disciplina in materia di rifiuti – stante l’esigenza normativa imposta dall’articolo 42, comma 2 c.p. – si preoccupa di sancire in via espressa la punibilità a titolo colposo delle corrispondenti fattispecie dolose.

L’intervento riposa, evidentemente, sulla precisa scelta legislativa di non “perdere” frammenti di disvalore penale – già punibili in forza dei precedenti titoli contravvenzionali – i quali, benché non sorretti da un’autentica volontà dolosa di offesa alle oggettività giuridiche di riferimento, appaiono nondimeno significativi e meritevoli di sanzione, in ragione degli interessi (oggi anche di espressa rilevanza costituzionale) sottesi a una conforme gestione dei rifiuti e delle potenzialità offensive per il bene ambiente insite in condotte rimproverabili anche per mera colpa.

In tal senso, a fronte dei corrispettivi “nuovi” delitti, risultano punibili anche a titolo di colpa i reati previsti dagli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256 e 259 d.lgs. 152/2006, con le pene previste da tali disposizioni diminuite da un terzo a due terzi (laddove – si rammenta – il reato di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1. d.lgs. 152/2006 ha mantenuto la propria natura di contravvenzione, punibile

indifferentemente a titolo di dolo o di colpa ai sensi dell'articolo 42, comma 4 c.p.).

A tal proposito, si osserva che le modalità della comminatoria edittale, di primo acchito, indurrebbero a ritenere che l'articolo 259-ter d.lgs. 152/2006 configuri una fattispecie di circostanza attenuante piuttosto che vere e proprie autonome figure di delitti colposi.

Nondimeno, un simile disposto non è nuovo nel panorama dei reati ambientali, considerato che già l'articolo 452-*quinquies* c.p., nell'ambito dei delitti contro l'ambiente, allo stesso modo configura le corrispondenti fattispecie colpose dei delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, pacificamente considerate ipotesi autonome di reato.

Come detto, la novità della previsione è più apparente che reale, giacché i reati di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, le varie fattispecie di "gestione abusiva di rifiuti" e il "vecchio" traffico illecito di rifiuti erano già punibili, stante la loro natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa e, in sede processuale, sono (e sono state) correntemente contestate – in via tendenziale, senza che sul punto i capi di imputazione si "spendano" in modo particolare – a titolo di colpa, per responsabilità da posizione "apicale", legata ai poteri di rappresentanza o, comunque, all'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del fatto.

Nondimeno – riprendendo quanto già anticipato in precedenza – la trasformazione di tali contravvenzioni in delitti e la conseguente necessità di un'espressa previsione di punibilità a titolo colposo, ad avviso di chi scrive, imporranno una maggiore attenzione degli operatori giudiziari, sia in fase di selezione delle regiudicande per cui esercitare l'azione penale che in fase di scrutinio giudiziale, e, ancor prima, un più accurato approfondimento, in sede di istruzione dibattimentale, sulla pregnanza del coefficiente psichico che ha accompagnato la realizzazione del ritenuto reato, escludendo la possibilità per le autorità requirenti e giudicanti di rifugiarsi nel più sicuro (e agevole) regime di imputazione del reato contravvenzionale (che, com'è noto, impone all'imputato la controprova circa la circostanza impeditiva del comportamento giuridicamente doveroso).

13. Modifiche al Codice penale.

Una serie di importanti modifiche riguarda anche la normativa sostanziale del Codice penale (articolo 2), sempre nella direzione di un irrigidimento del complessivo trattamento sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici ambientali.

Una prima direttrice di intervento (articolo 2, comma 1, lett. *b*) e *c*) concerne le due fattispecie di "traffico" incriminate nell'ambito della disciplina dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* del Codice penale, introdotta con la nota l. 68/2015.

Sono oggetto di integrazione, in particolare, le disposizioni recanti i reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies* c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p., già previsto dal previgente articolo 260 d.lgs. 152/2006 e trasporto nel 2018, inalterato, nella sede codicistica), nelle quali è introdotta una circostanza aggravante riferita agli stessi «*casi particolari*» già richiamati dall'articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fattispecie in materia di rifiuti.

Sul punto, occorre notare come – a ben vedere – rispetto all'articolo 452-*sexies* c.p. tale inserimento non costituisca una novità assoluta, dal momento che i commi 2 (ora sostituito) e 3 (ora abrogato) della disposizione già prevedevano un aggravamento sanzionatorio, rispettivamente, «*se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*» o «*pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone*».

Tanto premesso, un primo profilo di autentica novità, per tale ipotesi, riguarda il "caso particolare" in cui «*il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*».

Un secondo aspetto di novità, inoltre, concerne la quantificazione dell'incremento sanzionatorio connesso all'applicazione dell'aggravante, che ora importa un aumento della pena prevista dal primo comma «*sino alla metà*» – fino a oggi previsto soltanto per la fattispecie circostanziale più grave del comma 3, di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone (mentre nel caso del previgente comma 2 la pena era semplicemente «*aumentata*», dunque fino a un terzo ai sensi dell'articolo 64, comma 1 c.p.) – all'insegna di un'unificazione del carico aggravante connesso al ricorrere dei vari «*casi particolari*».

Del tutto inedita per il delitto dell'articolo 452-*quaterdecies* c.p., invece, è l'introduzione della circostanza aggravante relativa ai suddetti «*casi particolari*» all'interno di un nuovo comma 3, che ora dispone un analogo aumento «*fino alla metà*» delle pene previste per l'ipotesi base del comma 1 e per l'ipotesi aggravata del comma 2 (relativa al traffico di rifiuti ad alta radioattività).

Un impatto assai significativo – "di sistema", si potrebbe dire – è destinato ad avere l'intervento sull'istituto di "parte generale" della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dell'articolo 131-*bis* c.p. (articolo 2, comma 1).

Il decreto legge, infatti, integra il "catalogo" dei reati – introdotto nel comma 3 con la riforma "Cartabia" (d.lgs. 150/2022) e basato su un criterio "misto", quantitativo e nominale – ostativi al riconoscimento del requisito dell'offesa

di particolare tenuità, da leggere in combinato disposto con l'originaria previsione del comma 2.

L'articolo 131-*bis*, comma 3 c.p., come modificato dal d.l. 116/2025, presenta ora un nuovo n. 4-*ter*), recante il richiamo ad alcuni dei "nuovi" delitti del d.lgs. 152/2006 – che per livelli edittali astrattamente consentirebbero un giudizio di particolare tenuità del fatto – escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità per i delitti, consumati o tentati, di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter* d.lgs. 152/2006), di gestione abusiva di rifiuti aggravata dai «*casi particolari*» (articolo 256, comma 1-*bis* d.lgs. 152/2006), di discarica abusiva di rifiuti (articolo 256, comma 3, anche aggravata dai «*casi particolari*» del 3-*bis*, per cui è previsto un minimo edittale di due anni di reclusione), di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis* d.lgs. 152/2006, nell'ipotesi-base relativa a rifiuti non pericolosi di cui al comma 1, primo periodo, mentre l'ipotesi avente a oggetto rifiuti pericolosi, punita con reclusione minima di tre anni, risulterebbe già di per sé esclusa; nonché nei casi del comma 2, relativi alle condotte tenute «*in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti*») e di spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 d.lgs. 152/2006).

Si tratta, come detto, di una modifica di particolare rilevanza, considerato che proprio la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-*bis*, fin dalla sua introduzione nel 2015, aveva dato ottima prova di sé – generando un apprezzabile, e tutto sommato consolidato, flusso giurisprudenziale – proprio in materia penale ambientale, con riferimento a fatti di reato per cui può esprimersi un giudizio di "minimalità" in relazione, stando al settore dei rifiuti, al proprio carattere di occasionalità, alle note qualitative e quantitative della condotta e alla natura "formale" della violazione (nonché, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 nell'articolo 131-*bis*, comma 1 c.p., alla «*condotta susseguente al reato*», *sub specie* di rimozione dei rifiuti, di ripristino dello stato dei luoghi e di ottenimento delle pertinenti autorizzazioni ambientali)¹⁴.

Ebbene, privare l'indagato/imputato della *chance* difensiva garantita dall'articolo 131-*bis* c.p. in relazione ai delitti sopra richiamati, in ragione di una presunzione *iuris et de iure* di "non particolare tenuità" dei rispettivi fatti, appare un approccio oltremodo rigido e formalistico, destinato a produrre ripercussioni non soltanto sulle prospettive di esenzione da responsabilità per fatti "bagatellari" o comunque "minori", ma anche sulle esigenze di economia processuale dell'intero sistema penale (ben compendiate, quanto alla disciplina dell'articolo 131-*bis* c.p., dal brocardo *de minima non curat praetor*).

La modifica normativa risulta ancor più incisiva, in una chiave *in malam partem*, ove giustapposta all'effetto – già segnalato in più occasioni – di

¹⁴ P. FIMIANI, *La speciale tenuità del fatto nei reati ambientali*, in *Riv. rif.*, 2022, 306.

sostanziale “sterilizzazione” della speciale procedura estintiva disciplinata dalla Parte Sesta-*bis* d.lgs. 152/2006 (c.d. oblazione ambientale), determinata dal processo di “delittizzazione” delle più rilevanti (anche statisticamente) fattispecie contravvenzionali del d.lgs. 152/2006. Di modo che gli spazi per un *commodus discessus* dal procedimento penale – fin dalla fase delle indagini preliminari, quale frangente di fisiologico ambientamento della procedura estintiva e, comunque, anche della particolare tenuità del fatto (articolo 411, commi 1 e 1-*bis* c.p.p.) – risultano ora ridotti “all’osso”, probabilmente imponendo, in via di surroga, un ritorno a più meditate riflessioni in ordine all’applicabilità diretta del principio di inoffensività in concreto.

14. Modifiche in materia di arresto in flagranza differita, di “operazioni sotto copertura” e di Carta nazionale dell’uso del suolo.

La riforma introdotta dal d.l. 116/2025, al fine di garantire l’applicazione effettiva delle cospicue novità introdotte a livello sostanziale, interviene anche in materia processuale (articoli 3, 4 e 8), al fine di accrescere le potenzialità degli strumenti finalizzati alla repressione e all’accertamento della criminalità ambientale.

La prima modifica, in tal senso, riguarda l’istituto dell’arresto in flagranza differita di cui all’articolo 382-*bis* c.p.p., già introdotto nella disciplina “ordinaria” con l. 168/2023 (recante «*Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e della violenza domestica*»), in forza del quale lo stato di flagranza, quale presupposto della misura precautelare dell’arresto, ricorre altresì nei confronti di «*colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore*», legittimando l’arresto pur sempre a condizione che lo stesso «*sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto*».

Tale peculiare disciplina dello stato di flagranza, germinata nel contesto dei reati riferibili alla violazione “domestica” (articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* c.p.), è stata successivamente estesa, con il d.l. 137/2024, conv. in l. 171/2024, all’ambito della “violenza sanitaria”, ossia ai delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, «*commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario*» (comma 1-*bis*, il quale, tuttavia, in tali casi consente l’arresto differito «*quando non è possibile procedere*

immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio»).

Il d.l. 116/2025 opera un'interpolazione della descritta disciplina, introducendo all'articolo 382-*bis* c.p.p. un nuovo comma 1.1., che estende la disciplina della flagranza differita anche a talune fattispecie ambientali, consistenti, da un lato, negli "ecodelitti" di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.), di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale (articolo 452-*ter* c.p.), di disastro ambientale (articolo 452-*quater* c.p.), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies* c.p.), di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p.) e, dall'altro, nei "nuovi" delitti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi «*in casi particolari*» (articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006) e di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter* d.lgs. 152/2006), di gestione abusiva di rifiuti nei casi in cui la condotta abbia a oggetto (anche) rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 1, secondo periodo d.lgs. 152/2006) e aggravata dai «*casi particolari*» (articolo 256, comma 1-*bis* d.lgs. 152/2006), di discarica abusiva di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, anche aggravata dai «*casi particolari*» (articolo 256, commi 3 e 3-*bis* d.lgs. 152/2006), di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis* d.lgs. 152/2006) e di spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 d.lgs. 152/2006).

Una seconda modifica, invece, attiene alla disciplina delle "operazioni sotto copertura" contenuta nell'articolo 9 l. 146/2006, che sancisce la non punibilità degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria ivi indicati che, nel corso di tali operazioni, commettono le condotte criminose specificamente descritte dalla disposizione.

L'interpolazione, in questo caso, concerne l'ipotesi di non punibilità del comma 1, lett. *a*), riferita alla commissione di reati "sotto copertura", «*nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova*» in ordine a una serie di delitti, il cui ampio "catalogo" – in cui, peraltro, già figurava il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*terdecies* c.p.) – è ora esteso anche alle fattispecie incriminatrici ambientali richiamate nel paragrafo precedente.

Si segnala, infine, la messa a disposizione degli operatori di un ulteriore strumento preordinato alla «*tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari*» e destinato a essere utilizzato «*nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni*», il cui perimetro di impiego è riferito ai "nuovi" delitti del d.lgs. 152/2006 (articoli 255, 255-*bis*, 255-*ter*, 256 e 259, oltre che alla fattispecie già costituente delitto dell'articolo 256-*bis*) e ad alcune significative figure di "ecodelitti" (articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinquies* e 452-*sexies* c.p.).

Lo strumento in questione è rappresentato dalla possibilità di utilizzo dei «*dati*» e delle «*rilevazioni fotografiche*» e degli ulteriori contenuti della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(AGEA), che può assumere concreta utilità «*al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli*».

Sul punto, si osserva che la previsione, pur coerente con la prospettiva di “rinforzo” degli strumenti investigativi propria del d.l. 116/2025, nondimeno espunge dal proprio ambito applicativo alcune *figurae criminis* rispetto alle quali potrebbe assumere certa rilevanza, quali, ad esempio, le fattispecie “sorelle” di omessa bonifica (articolo 257 d.lgs. 152/2006 e articolo 452-*terdecies* c.p.) e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p., che, pur essendo reato di pericolo, in concreto e di sovente può manifestarsi come fattispecie di “danno”, in termini di alterazione delle matrici ambientali).

15. Modifiche in materia di misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca.

Tra le novità potenzialmente più deflagranti dal punto di vista applicativo – anche alla luce dei recenti approcci (per cui si è parlato anche di vero e proprio “metodo”) di parte della giurisprudenza nazionale rispetto a determinate filiere produttive (logistica, moda, *delivery*) – risalta l’introduzione di alcuni fattispecie incriminatrici ambientali all’interno del “catalogo” dei reati che consentono l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali “antimafia” diverse dalla confisca (articolo 5), costituite dall’amministrazione giudiziaria delle aziende e dei beni connessi ad attività economiche (articolo 34 d.lgs. 159/2011) e del controllo giudiziario delle aziende (articolo 34-*bis* d.lgs. 159/2011).

La modifica in questione interessa in via diretta l’articolo 34, comma 1 d.lgs. 159/2011 – e, in via mediata, il successivo articolo 34-*bis*, che al comma 1 richiama tale disposizione – in forza del quale, alla luce dell’integrazione operata dal decreto legge, la misura dell’amministrazione giudiziaria dei beni economici e delle aziende potrà essere oggi (proposta e) disposta, qualora siano acquisiti «*sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche [...] possa comunque agevolare l’attività [...] di persone sottoposte a procedimento penale*» anche per taluni dei reati ambientali toccati dalla riforma.

In particolare, il nesso di “agevolazione colposa” – occasionale, nel caso del controllo giudiziario previsto dall’articolo 34-*bis* d.lgs. 159/2011 – che fonda l’applicazione delle suddette misure di prevenzione potrà essere ravvisato rispetto all’attività di soggetti sottoposti a procedimento penale per un nucleo “ristretto” di fattispecie incriminatrici ambientali previste sia dal Codice penale (delitti contro l’ambiente) che dal d.lgs. 152/2006 (“nuovi” delitti), già richiamate nel paragrafo precedente dedicato alle modifiche processuali in tema di flagranza differita, eccezion fatta, tra gli “ecodelitti”, per l’ipotesi dell’articolo 452-*ter* c.p. e, tra le “vecchie” contravvenzioni del

d.lgs. 152/2006, dell'abbandono di rifiuti non pericolosi «*in casi particolari*» (articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006).

La modifica normativa segna un deciso "salto di livello" nella politica legislativa di contrasto della criminalità ambientale, che consente di intercettare "in via anticipata" condotte individuali e politiche aziendali "agevolatrici" e prodromiche rispetto a violazioni penali ambientali di una certa significatività, attribuendo alle Procure proponenti e ai Tribunali di prevenzione – come dimostrano i menzionati arresti giurisprudenziali del recente passato – un importante e invasivo strumento di intervento nelle dinamiche di impresa legate a filiere produttive e imprenditoriali "lecite di base" (come di regola accade nel settore dei servizi e delle attività di rilievo ambientale, concernenti in particolare la gestione dei rifiuti) in cui si siano insinuati, per fattori contingenti o strutturali, fattori di "contaminazione" connessi, nel caso di specie, all'osservanza e alla vigilanza sul rispetto delle discipline regolatorie ambientali.

L'attrazione dei reati ambientali – e, in particolare, tra quelli richiamati, dei "nuovi" delitti previsti dal d.lgs. 152/2006, fino a oggi costituenti mere fattispecie contravvenzionali che, in molti casi, assumono connotati di stampo formale-ingiunzionale – nell'orbita delle misure di prevenzione antimafia imporrà una riflessione ancor più meditata da parte di tutti gli operatori economici – non solo, ma soprattutto quelli esercenti servizi di rilevanza ambientale, con attenzione particolare per il settore dei rifiuti – circa il livello e la profondità dei controlli formali e sostanziali sulla filiera "a monte" e "a valle", dal cui eventuale affievolimento o "annacquamento" potrebbe da ora scaturire una contestazione a titolo di agevolazione colposa dell'altrui attività illecita, con paralisi, totale o parziale, delle attività aziendali.

16. Responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti (d.lgs. 231/2001).

Il d.l. 116/2025, parallelamente alle numerose modifiche che riguardano i profili di responsabilità individuale, si occupa altresì del versante relativo alla responsabilità "da reato" degli enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, nel settore ambientale¹⁵.

La disposizione di riferimento – l'articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001, originariamente introdotto con il d.lgs. 121/2001 e successivamente integrato dalla l. 68/2015 – è interessata sotto due diversi profili.

¹⁵ Per una panoramica di insieme sull'articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001, sia concesso il rinvio a M. CHILOSI-M. RICCARDI, *Corporate criminal liability e green crimes. Lo "stato dell'arte" sulla responsabilità degli enti dipendente dai reati ambientali (Parte prima)*, in *Sist. 231*, 2023, 1-2, 4 ss., e ID., *Corporate criminal liability e green crimes. Lo "stato dell'arte" sulla responsabilità degli enti dipendente dai reati ambientali (Parte seconda)*, *ivi*, 2023, 3-4, 5 ss.

Da un lato, la riforma interviene sulle cornici edittali degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati ambientali presupposto nella medesima direzione afflittiva e punitiva che caratterizza l'impostazione complessiva del decreto legge.

Le modifiche sanzionatorie riguardano, anzitutto, il comparto degli "ecodelitti" introdotti con la riforma della l. 68/2015 (articolo 25-*undecies*, comma 1 d.lgs. 231/2001) e, in particolare, gli illeciti dipendenti da:

- il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.), il cui minimo edittale è quasi raddoppiato, passando da duecentocinquanta a quattrocento quote (mentre resta inalterato il massimo di seicento quote). Per tale fattispecie è confermata (articolo 25-*undecies*, comma 1-*bis* d.lgs. 231/2001) l'applicabilità delle sanzioni interdittive, ma è rimosso il previgente limite di durata massima di un anno (fermo restando il limite legale di due anni, previsto dall'articolo 13, comma 2 d.lgs. 231/2001);
- il delitto di disastro ambientale (articolo 452-*quater* c.p.), la cui cornice è rimodulata verso l'alto, con la previsione di una forbice da seicento a novecento quote (in luogo della precedente, che era compresa tra quattrocento e ottocento quote);
- i delitti associativi (articoli 416 e 416-*bis* c.p.) aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies* c.p. (in quanto, rispettivamente, l'associazione per delinquere o mafiosa è diretta allo scopo di commettere taluno degli "ecodelitti" del Titolo VI-*bis* del Codice penale ovvero l'associazione mafiosa è finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale), la cui sanzione minima è aumentata della metà, passando da trecento a quattrocentocinquanta quote. Per tale fattispecie, inoltre, è ora prevista (articolo 25-*undecies*, comma 1-*bis* d.lgs. 231/2001) l'applicabilità delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 d.lgs. 231/2001;
- il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*), la cui precedente cornice edittale, in precedenza compresa tra duecentocinquanta e seicento quote, ora contempla la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote (per l'ipotesi-base del comma 1) e da seicento a milleduecento quote (per la fattispecie aggravata dai "casi particolari" del comma 2). Per tale fattispecie, inoltre, è ora prevista (articolo 25-*undecies*, comma 1-*bis* d.lgs. 231/2001) l'applicabilità delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 d.lgs. 231/2001. Si nota, in proposito, che il massimo edittale della sanzione pecuniaria, previsto per il caso di commissione del delitto aggravato ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, comma 2 c.p., si pone *ultra legem*, sconfinando il massimo "legale" del numero delle quote (mille) previsto dall'articolo 10, comma 2 d.lgs. 231/2001.

Restando sempre nell'ambito applicativo dei "delitti contro l'ambiente" del Titolo VI-*bis* del Codice penale, una novità di particolare rilievo concerne l'introduzione di nuove fattispecie di reato presupposto nel "catalogo" dell'articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001, costituite da:

- il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-*septies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- il delitto di omessa bonifica-ripristino (articolo 452-*terdecies* c.p.), punito con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. La modifica colma un *gap* segnalato, fin dal 2015, allorquando all'introduzione del delitto nel Codice penale non aveva fatto seguito il suo inserimento nel "catalogo" dell'articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 (a differenza della meno grave contravvenzione "sorella" di omessa bonifica prevista dall'articolo 257, comma 1 d.lgs. 152/2006, già costituente presupposto della responsabilità dell'ente);
- il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p.), punito con la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (per l'ipotesi-base del comma 1), da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote (per il caso del comma 2, in cui il reato abbia a oggetto rifiuti ad alta radioattività) e da cinquecento a mille quote (nella nuova ipotesi aggravata dei «*casi particolari*» prevista al comma 3). Per tale fattispecie, inoltre, è prevista (articolo 25-*undecies*, comma 1-*bis* d.lgs. 231/2001) l'applicabilità delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 d.lgs. 231/2001. La novità, tuttavia, è più apparente che reale, dal momento che il delitto in questione già costituiva presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del previgente comma 2, lett. *f*) dell'articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 – ora coerentemente abrogato – pur con cornici edittali inferiori sia quanto alla sanzione pecuniaria (da trecento a cinquecento quote, nell'ipotesi-base del comma 1; da quattrocento a ottocento quote – dunque con un massimo edittale superiore all'odierno – per l'ipotesi aggravata del comma 2) che alle sanzioni interdittive (in precedenza applicabili per una durata non superiore a sei mesi, ai sensi del previgente articolo 25-*undecies*, comma 7 d.lgs. 231/2001).

Il decreto legge, parallelamente all'opera di riscrittura e di "delittizzazione" dei reati in materia di rifiuti previsti dal d.lgs. 152/2006, si occupa di ristrutturare i dipendenti illeciti amministrativi dell'ente (articolo 25-*undecies*, comma 2 d.lgs. 231/2001), che – per la gran parte già previsti nel previgente quadro normativo – ora si fondano su:

- il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi «*in casi particolari*» (articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006), punito con sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote.

Si tratta di un'assoluta novità per il "catalogo" dei reati ambientali, atteso che la precedente contravvenzione di abbandono e di deposito

incontrollato di rifiuti, nemmeno nella forma "propria" del previgente articolo 256, comma 2 d.lgs. 152/2006, mai era stata ricompresa tra i reati presupposto dell'articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001.

Il riferimento lessicale al «*reato*» contenuto nella disposizione in esame pone il dubbio se il presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente sia da individuarsi in entrambe le figure delittuose ("comune" e "propria") previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 255-*bis* d.lgs. 152/2006 (che, come detto, si pongono in rapporto di specialità con le ipotesi-base dell'articolo 255, commi 1 e 1.1. d.lgs. 152/2006).

Parrebbe logico ritenere, in prima battuta, che la responsabilità dell'ente possa derivare soltanto dal reato presupposto dell'articolo 255-*bis*, comma 2, cioè della fattispecie "propria", visto e considerato che, da un lato, quest'ultima disposizione individua come soggetti attivi i «*titolari di imprese*» e i «*responsabili di enti*» e, dall'altro, l'articolo 1, comma 2 d.lgs. 231/2001 limita l'ambito soggettivo di applicazione della responsabilità della *societas* agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Sembra difficile ipotizzare, invece, in relazione all'illecito dell'ente, spazi applicativi per un rimprovero riferito a condotte commesse in forma "comune", ossia dal privato, considerato che le responsabilità ambientali (penali e non) maturate in un contesto aziendale, ancorché materialmente riferibili al fatto di un soggetto non apicale, tendenzialmente subiscono un processo di "risalita" verso il vertice.

Tanto premesso, si potrebbero astrattamente immaginare fattispecie concorsuali "miste", basate su una diversificazione del titolo di reato tra il privato (*extraneus*) e il titolare/responsabile di imprese/enti (*intraneus*), in cui il primo abbia fornito un contributo *ab externo* alla realizzazione di un abbandono o di un deposito incontrollato riferibile a un contesto aziendale/organizzato e commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (ma ciò a condizione che, ai sensi dell'articolo 117 c.p., non conoscesse o non potesse conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la qualifica propria dell'intraneo);

- il delitto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter* d.lgs. 152/2006), punito con sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote nell'ipotesi del comma 1 e con sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote nei «*casi particolari*» del comma 2.

La disposizione, per come formulata, sembrerebbe contraddire la conclusione sopra raggiunta circa la punibilità dell'ente soltanto in relazione alla fattispecie incriminatrice "propria" di abbandono e di deposito incontrollato, dal momento che, in questa sede, è oggetto di espresso richiamo solo il delitto dell'articolo 255-*ter*, comma 1 d.lgs. 152/2006 (ossia la fattispecie incriminatrice "comune", oltre che quella

aggravata del comma 2) e non, invece, quella del comma 3, che vede come soggetti attivi i «*titolari di imprese*» e i «*responsabili di enti*».

Si tratterebbe di un'evidente incongruenza del dettato normativo, che finirebbe per rendere punibile, ai sensi del d.lgs. 231/2001, l'illecito dipendente dal reato comune – casistica astrattamente ipotizzabile, ma di limitata rilevanza – e non l'illecito commesso in un contesto "aziendale" o comunque organizzato, in quanto dipendente dal reato proprio;

- il delitto di gestione abusiva di rifiuti, relativo sia a rifiuti non pericolosi (articolo 256, comma 1, primo periodo d.lgs. 152/2006), punito con sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote, sia a rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 1, secondo periodo d.lgs. 152/2006), punito con sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- il delitto di gestione abusiva di rifiuti in «*casi particolari*», il quale, se relativo a rifiuti non pericolosi (articolo 256, comma 1-*bis*, primo periodo d.lgs. 152/2006) è punito con sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote, se invece relativo (anche) a rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 1-*bis*, secondo periodo d.lgs. 152/2006) è punito con la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote.
- il delitto di (realizzazione o gestione) di discarica abusiva di rifiuti, relativo sia a rifiuti non pericolosi (articolo 256, comma 3, primo periodo d.lgs. 152/2006), punito con sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, sia a rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3, secondo periodo d.lgs. 152/2006), punito con la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
- il delitto di (realizzazione o gestione) di discarica abusiva di rifiuti in «*casi particolari*», relativo sia a rifiuti non pericolosi (articolo 256, comma 3-*bis*, primo periodo d.lgs. 152/2006), punito con sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, sia (anche in parte) a rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3-*bis*, secondo periodo d.lgs. 152/2006), punito con la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote.

Si osserva – in linea con le considerazioni già svolte relativamente al delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – come negli ultimi due punti descritti (delitti di gestione abusiva di rifiuti e di discarica abusiva di rifiuti, entrambi in «*casi particolari*»), qualora la condotta riguardi anche rifiuti pericolosi, il massimo edittale dell'illecito dell'ente addirittura supera il limite massimo "legale" della quota, previsto in via generale dall'articolo 10, comma 2 d.lgs. 231/2001 (per cui la sanzione pecuniaria trova applicazione «*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*») e, persino, supera la comminatoria

“fissa” prevista per l’ipotesi di omicidio colposo aggravato “speciale” dell’articolo 25-*septies*, comma 1 d.lgs. 152/2006.

Si tratta di rilievi che, ove non “sanati” in sede di conversione, presumibilmente porranno problematiche di legittimità costituzionale della disciplina, in termini di proporzionalità sanzionatoria, anche in relazione ai principi dell’articolo 27, commi 1 e 3 Cost. (naturalmente premessa la natura “sostanzialmente” penale della responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001).

- il delitto di miscelazione non consentita di rifiuti (articolo 256, comma 5 d.lgs. 152/2006), punito con la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- il delitto di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione della disciplina di settore (articolo 256, comma 6, primo periodo d.lgs. 152/2006, che richiama l’articolo 227, comma 1, lett. *b*) d.lgs. 152/2006 e, tramite di esso, la disciplina regolatoria del d.P.R. 254/2003), punito con la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Per le richiamate fattispecie incriminatrici previste dall’articolo 256 d.lgs. 152/2006 è ora prevista – in via innovativa rispetto al passato (eccezion fatta che per il reato di discarica abusiva di rifiuti pericolosi) – ai sensi del modificato comma 7, l’applicabilità delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a un anno.

- il delitto di combustione illecita di rifiuti, nell’ipotesi-base relativa a rifiuti non pericolosi (articolo 256-*bis*, comma 1, primo periodo d.lgs. 152/2006), punito con la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote, e in quella relativa a rifiuti pericolosi (articolo 256-*bis*, comma 1, secondo periodo d.lgs. 152/2006), punito con la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; nonché nell’ipotesi aggravata dai «*casi particolari*», relativa a rifiuti non pericolosi (articolo 256-*bis*, comma 3, primo periodo d.lgs. 152/2006), punito con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote, e a rifiuti pericolosi (articolo 256-*bis*, comma 3, secondo periodo d.lgs. 152/2006), punito con la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Per tali fattispecie è prevista, ai sensi del modificato comma 7, l’applicabilità delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a un anno;

- il delitto di spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 d.lgs. 152/2006), la cui cornice edittale, originariamente compresa nel *range* da centocinquanta a duecentocinquanta quote, è aumentata nella forbice da trecento a quattrocentocinquanta quote. Per la fattispecie è prevista, ai sensi del modificato comma 7, l’applicabilità delle sanzioni interdittive

previste dall'articolo 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a un anno.

Consequenzialmente al più volte richiamato processo di "delittizzazione" delle contravvenzioni in materia di rifiuti e alla connessa esigenza di espressa tipizzazione delle corrispondenti fattispecie colpose, il decreto legge, all'interno del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/2001, introduce tra i reati presupposto i delitti colposi previsti nel nuovo articolo 259-*ter* d.lgs. 152/2006 (ossia – si rammenta, *retro* – l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, le varie fattispecie di "gestione abusiva di rifiuti" e la spedizione illegale di rifiuti).

Si prevede che, in tali casi, le sanzioni pecuniarie previste per i paralleli illeciti dipendenti dalle corrispettive fattispecie dolose (comma 2, lett. a-*bis*), a-*ter*), b) ed e) – specularmente a quanto previsto dall'articolo 259-*ter* d.lgs. 152/2006 per le persone fisiche – sono «*diminuite da un terzo a due terzi*».

Infine, un'interessante modifica riguarda il comma 7, già menzionato nel corpo del presente paragrafo in relazione alla comminatoria delle sanzioni interdittive per le fattispecie in materia di rifiuti, il quale è stato integrato mediante l'introduzione della sanzione "tombale" dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (disciplinata in via generale dall'articolo 16, comma 3 d.lgs. 231/2001) in presenza di un ente c.d. intrinsecamente criminoso, ossia della fattispecie in cui «*l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati*».

L'interdizione definitiva, stante l'effetto di totale annichilimento dell'ente che è destinata a produrre, è prevista in riferimento alle sole ipotesi – ritenute più gravi – in cui l'ente (o parte di esso) è "strumentalizzato" ai fini della commissione dei delitti di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.), di disastro ambientale (articolo 452-*quater* c.p.), di traffico di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies* c.p.), di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p.), delle varie fattispecie di gestione abusiva di rifiuti (articolo 256 d.lgs. 152/2006), dei delitti di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis* d.lgs. 152/2006) e di spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 d.lgs. 152/2006), nonché della contravvenzione di inquinamento navale doloso (articolo 8 d.lgs. 202/2007).

Si osserva, in proposito, che la previsione, se da un lato risulta del tutto innovativa nella comminatoria dell'interdizione definitiva per alcuni "ecodelitti" e per i principali delitti in materia di rifiuti, dall'altro determina una palese ridondanza normativa – senz'altro suscettibile di correzione in sede di conversione – dal momento che il successivo comma 8, il quale non risulta contestualmente abrogato dal decreto legge, già dispone analoga sanzione per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p.) e per la contravvenzione di inquinamento navale doloso (articolo 8 d.lgs. 202/2007).